

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

630° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	7
3 ^a - Affari esteri	»	15
4 ^a - Difesa	»	22
5 ^a - Bilancio	»	27
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
7 ^a - Istruzione	»	39
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	115
10 ^a - Industria	»	121
12 ^a - Igiene e sanità	»	123

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	Pag.	5
------------------------------------------------------------------	------	---

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia	Pag.	128
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti	»	130

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sugli infortuni sul lavoro *Pag.* 132

Sottocommissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali - Pareri Pag. 134

2^a - Giustizia - Pareri » 138

4^a - Difesa - Pareri » 139

5^a - Bilancio - Pareri » 140

6^a - Finanze e tesoro - Pareri » 144

CONVOCAZIONI Pag. 145

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

66^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione del Senato

AZZOLLINI

indi del Presidente della V Commissione della Camera

GIORGETTI

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti, accompagnato dal vice ministro Vegas e dal sottosegretario per lo stesso dicastero Maria Teresa Armosino, nonché dal ragioniere generale dello Stato Canzio e dal capo di gabinetto Milanese.

La seduta inizia alle ore 21.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e del canale satellitare del Senato, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte si esprimono favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte altresì che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2006-2008

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

Il ministro TREMONTI svolge una esposizione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori MORANDO (*DS-U*), CURTO (*AN*), SALERNO (*AN*), MICHELINI (*Aut*), MARINO (*Misto-Com*), LEGNINI (*DS-U*), PIZZINATO (*DS-U*), LAURO (*Misto-CdL*) e IZZO (*FI*) nonché i deputati PENNACCHI (*DS-U*), VISCO (*DS-U*), BIANCO (*MARGH-U*), D'ANTONI (*MARGH-U*) e DUILIO (*MARGH-U*), ai quali rispondono il ministro TREMONTI ed il vice ministro VEGAS.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

554^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3623) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO (*FI*) illustra le condizioni di necessità e urgenza del decreto-legge n. 162, volto a contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente normativa anche agli obblighi sanciti dall'Unione europea e da quelli sportivi internazionali.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3623) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BOSCETTO (*FI*), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame nei presupposti costituzionali, dà conto delle sin-

gole disposizioni del decreto-legge, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 1 reca alcune modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore della giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive). Si stabilisce che il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per le persone denunciate o condannate può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Si prevede, inoltre, che la prescrizione di comparire presso l'ufficio o comando di polizia durante il periodo di svolgimento di manifestazioni per le quali opera il suddetto divieto è comunque applicata quando risulta che l'interessato abbia violato il divieto di accesso. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, adottato da autorità degli altri Stati membri.

L'articolo 6-*bis* della citata legge n. 401 viene modificato prevedendo che la pena conseguente alla condanna per il lancio di materiale pericoloso è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone, mentre la pena conseguente alla condanna per scavalco e invasione di campo è aumentata fino alla metà, se ne deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.

Il provvedimento introduce poi l'articolo 6-*quater*, che punisce gli atti di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive, disposizione alla quale la Camera dei deputati ha apportato una modifica stabilendo che gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza pari a 10 mila posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento di competizioni del campionato di serie A.

L'articolo 2 del decreto-legge reca una modifica della legge n. 88 del 2003 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante misure per contrastare fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. In particolare, si stabiliscono misure più severe per colpire chi vende titoli di accesso alle manifestazioni sportive pur non appartenendo alle società appositamente incaricate, con una aggravante specifica per i cosiddetti «bagarini», cioè coloro che vendono i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società incaricata della commercializzazione dei tagliandi.

L'articolo 1-*octies*, aggiunto alla citata legge n. 88 del 2003, al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della violenza, istituisce l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e ne disciplina i compiti.

L'articolo 3 prevede la promozione di iniziative nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni sportive, attraverso un Comitato tecnico-scientifico da istituirsi presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

Il relatore conclude, proponendo alla Commissione di valutare positivamente il provvedimento in titolo, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore BATTISTI (*Mar-DL-U*) ricorda che le proposte da lui presentate non intendono contrastare il merito del provvedimento, che egli apprezza, e hanno il fine di correggere alcune formulazioni che, a suo avviso, sono incongrue sotto il profilo tecnico.

Illustra l'emendamento 1.4, tendente a sopprimere, al comma 1, lettera *a*), n. 2, le parole «o di altri elementi oggettivi», ritenendo che tale locuzione sia eccessivamente indeterminata. Dà conto anche dell'emendamento 1.5, volto a sopprimere le parole «in occasione o» nella stessa disposizione, al n. 4, ritenendo che anche in questo caso la formulazione comporti una eccessiva discrezionalità da parte del giudice.

Illustrando l'emendamento 1.6, osserva che la disposizione di cui alla lettera *b*), n. 1), dovrebbe essere precisata anche sotto il profilo del reato che si intende colpire, cioè le lesioni personali, escludendo conseguenze penali nel caso di un generico danno alle persone che potrebbe derivare anche da fatti non collegati allo svolgimento della manifestazione sportiva. La sua proposta di modifica è comunque diretta a rendere più coerenti le modifiche apportate all'articolo 6-*bis* della legge n. 401, stabilendo che anche nel caso in cui derivi un danno alle persone dal lancio di oggetti pericolosi, la pena sia aumentata fino alla metà. Infatti, appare incoerente colpire con maggiore severità i fatti che causano un ritardo o la sospensione della manifestazione sportiva piuttosto che quelli che danneggiano le persone.

Infine, l'emendamento 1.7 propone che per l'ordine di comparire presso l'ufficio o comando di polizia sia richiesto comunque il provvedimento del giudice, di conferma della misura, mentre l'emendamento 2.1 suggerisce l'aumento da 30 euro a 250 euro della misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che entrano o si trattengono negli impianti sportivi in violazione del regolamento d'uso.

Dichiara, quindi, di sottoscrivere e di dare per illustrati gli emendamenti proposti dal senatore Zancan.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) invita il senatore Battisti a ritirare gli emendamenti appena illustrati, che peraltro dichiara di apprezzare; esprime, quindi, un parere contrario su tutti gli altri emendamenti, dato che vi sono tempi assai ristretti per la conversione in legge. Eventuali modifiche, infatti, comporterebbero un riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento e la fatale scadenza del provvedimento.

Il sottosegretario MANTOVANO, a nome del Governo, esprime un parere contrario, nel merito, sugli emendamenti in esame.

In particolare, osserva che la correzione proposta con l'emendamento 1.4 limiterebbe eccessivamente la discrezionalità del giudice; analogamente, la sostituzione della parola «danno» con l'altra «lesioni» impedirebbe al giudice di colpire i responsabili di danneggiamenti diversi dalle lesioni personali. La maggiore severità della norma nei confronti di chi provoca il ritardo o la sospensione della manifestazione sportiva, a suo avviso, è giustificata dal fatto che quelle circostanze potrebbero causare serie conseguenze per l'ordine pubblico. Infine, ritiene inopportuno l'aumento della misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per chi viola il regolamento d'uso degli impianti sportivi, considerato che il giudice può comunque fissare una misura adeguata alla gravità della violazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti.

La Commissione conferisce quindi al relatore Boschetto il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(3369) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PASTORE sottolinea che il disegno di legge in esame presenta molti punti positivi, in particolare sotto il profilo di una maggiore governabilità del sistema regionale, con l'introduzione di un nuovo e più efficiente meccanismo elettorale. Sono apprezzabili, inoltre, gli adeguamenti terminologici per un testo, lo statuto della Regione siciliana, più antico della stessa Costituzione italiana.

Si pone tuttavia, a suo giudizio, l'esigenza di conciliare le disposizioni che disciplinano le competenze legislative della Regione autonoma con le più recenti riforme costituzionali, in particolare quelle che hanno regolato in maniera diversa le attribuzioni legislative dello Stato e delle Regioni. In proposito, osserva che è apprezzabile il tentativo di riscrivere il catalogo delle competenze legislative regionali, ma senza considerare l'evoluzione costituzionale si potrebbero determinare ulteriori motivi di confusione e incertezza. Pertanto, a suo avviso, si dovrebbero elencare alcune competenze legislative storiche della Regione siciliana, aggiornandole ma rinviando, per le altre, all'assetto definito dall'articolo 117 della Costituzione.

Il relatore VIZZINI (*FI*) ritiene che le osservazioni del Presidente, pure apprezzabili sotto il profilo tecnico, rischiano di trascurare le implicazioni politiche della proposta in esame. Si tratta, infatti, di un testo che è stato approvato da tutte le forze politiche rappresentate nell'Assemblea regionale siciliana (a esclusione del Gruppo di Rifondazione comunista, che ha voluto sottolineare la sua ostilità all'elezione diretta del Presidente della Regione) e rappresenta il risultato negoziale che contrasta le tendenze separatiste dell'isola; un motivo, questo, che rappresenta la radice storica della speciale autonomia siciliana.

Ciò premesso, osserva che eventuali correzioni al testo dovrebbero essere oggetto di confronto presso l'Assemblea regionale siciliana; il che comporterebbe un ritardo nell'approvazione definitiva del testo e il conseguente rinvio alla prossima legislatura.

Un ulteriore ostacolo dell'*iter* consiste, a suo giudizio, nella condizione che non ne derivino oneri finanziari: ciò sembra assai difficile, se si considera che lo Statuto così modificato, si propone di disciplinare anche i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) condivide le osservazioni del relatore circa la ristrettezza dei tempi tale che, a suo giudizio, eventuali modifiche di fatto pregiudicherebbero la possibilità di approvare nell'attuale legislatura il nuovo Statuto della Regione siciliana. Anche per tale motivo i presidenti dei Gruppi parlamentari hanno unanimemente deciso di accelerare l'*iter* del disegno di legge.

Si tratta di un testo che, a suo giudizio, determinerà effetti positivi sulla governabilità; esso, inoltre, considera le evoluzioni costituzionali, anche con riferimento ai rapporti internazionali. Sottolinea anche l'importanza della fiscalità di vantaggio prevista per la Regione siciliana, già consentita dall'Unione europea per altre particolari regioni europee, come i Paesi baschi. Ulteriori, importanti innovazioni sono quelle che riguardano le competenze legislative.

Infine, per quanto riguarda gli inevitabili oneri finanziari che deriverebbero dalla regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana, auspica che, in considerazione della comune volontà di approvare il disegno di legge in esame, si individuino le risorse necessarie alla copertura.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario GAGLIARDI, a nome del Governo, auspica la rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge costituzionale che reca modifiche allo Statuto della Regione siciliana.

Il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di giovedì 13 ottobre, restando inteso che l'esame del disegno di legge potrà proseguire solo dopo un eventuale parere della Commissione bilancio che rilevi l'assenza di oneri finanziari.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE informa la Commissione che per i giorni successivi della settimana saranno convocate le seguenti sedute: mercoledì 12 ottobre, alle ore 9 e alle ore 15, giovedì 13, alle ore 9 e alle ore 14. In tali sedute saranno esaminati, in sede consultiva, il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge finanziaria per il 2006 (n. 3614 e n. 3613). Inoltre, dopo tale adempimento potrebbe riprendere l'esame del disegno di legge costituzionale n. 3369, recante modifiche allo Statuto della Regione siciliana, sempreché nel frattempo la Commissione bilancio abbia rilevato che dall'iniziativa non derivano oneri finanziari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3623**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.4**

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «o di altri elementi oggettivi».

1.5

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere le parole: «in occasione o».

1.1

ZANCAN

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: «due anni.» inserire il seguente periodo: «Il divieto e l'obbligo predetti, nei casi di sospensione della pena, identicamente siano sospesi ai sensi dell'articolo 166, primo comma, e nell'ipotesi patteggiamento, in deroga all'articolo 445, primo comma, del codice di procedura penale, possono formare oggetto dell'accordo fra le parti».

1.6

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera b), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «La pena è aumentata», inserire le seguenti: «fino alla metà».

1.2

ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.3

ZANCAN

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-quater», nel comma 1, dopo le parole: «purché», inserire la seguente: «idoneamente».

1.7

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 6-quater», nel comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 6 è comunque richiesto il provvedimento del giudice di conferma della misura secondo quanto previsto dal comma 3».

Art. 2.**2.1**

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-septies», nel comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: «30» con l'altra: «250».

2.2

BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, capoverso «Art. 1-octies», nel comma 4, lettera e), sostituire la parola: «definire» con la seguente: «proporre».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

252^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3149-B) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore PROVERA (LP), il quale ricorda che l'Assemblea del Senato, lo scorso maggio, aveva già licenziato il disegno di legge n. 3149, che reca l'autorizzazione alla ratifica di due diversi atti: da un lato si tratta infatti della ratifica della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con la quale si provvede a individuare in Innsbruck la località principale di insediamento del predetto Segretariato permanente e in Bolzano la sua sede distaccata; dall'altro lato la ratifica concerne l'Accordo tra il Governo italiano e il Segretariato generale della Convenzione delle Alpi, che regola il funzionamento della sede operativa distaccata di Bolzano.

Rispetto al testo presentato dal Governo, prosegue il relatore, la Commissione affari esteri del Senato, in sede referente, aveva già introdotto una modifica a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio. Fermo restando il contenuto della Decisione da ratificare, infatti, all'articolo 3 del disegno di legge, attinente la copertura finanziaria, si intro-

duceva il concetto secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze non si sarebbe fatto carico di eventuali maggiori oneri derivanti da variazioni della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente sopra ricordato; oneri ai quali si sarebbe dovuto provvedere con apposito provvedimento legislativo.

La Camera dei deputati ha a sua volta recepito alcune condizioni poste dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, modificando il disegno di legge in titolo e rinviandolo quindi al Senato per la terza lettura. In particolare, è stato nuovamente emendato l'articolo sulla copertura finanziaria in tre diversi passaggi. In primo luogo, al comma 1 dell'articolo 3, all'onere derivante dall'attuazione della legge non si provvede più mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento espressamente indicato nel testo, bensì mediante corrispondente utilizzo del medesimo stanziamento. Quindi, al comma 2, si precisa che il Ministro dell'economia e delle finanze non provvede tanto al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 3, quanto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge nel suo insieme. Infine, nell'inserire un ulteriore comma dopo il 2, la Camera è intervenuta sulla stessa modifica apportata dal Senato in prima lettura. In tal senso, il nuovo testo specifica che con apposito provvedimento legislativo si deve far fronte agli eventuali nuovi o maggiori oneri (quindi non più solo «maggiori oneri») derivanti dalla variazione della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente e tale variazione – secondo la nuova formulazione – deve essere in aumento.

Considerando, pertanto, che le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento riguardano strettamente i meccanismi della copertura finanziaria e non incidono sulla sostanza degli atti sottoposti a ratifica, il relatore invita la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Non essendo state avanzate richieste di intervento in discussione generale o per dichiarazioni di voto, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

(3546) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre 2005.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di discussione generale o per dichiarazioni di voto, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce al relatore mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

(3470) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell' accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Sostituendo il senatore Calogero Sodano nelle funzioni di relatore, il presidente PROVERA (*LP*) rende noto che il disegno di legge in esame è volto ad autorizzare la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e la Romania sul trasferimento delle persone condannate, alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine.

Il testo in oggetto ricalca il Protocollo addizionale del 1997, aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio di Europa sul trasferimento delle persone condannate. La necessità dell'Accordo deriva dal fatto che il Protocollo non è ancora stato ratificato dall'Italia, nonché dal carattere più ampio delle previsioni contenute nell'Accordo medesimo rispetto a quelle aggiuntive alla Convenzione sopra citata, la quale, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, è entrata in vigore il 1° luglio 1985: attualmente ne sono Parti 57 Stati, ossia quelli membri del Consiglio d'Europa (salvo la Bosnia-Erzegovina, la Federazione russa e il Principato di Monaco) e diversi Stati non membri, tra i quali l'Australia, il Canada, Israele, il Giappone e gli Stati Uniti. In particolare, come ricorda il relatore, l'Italia e la Romania sono divenute Parti della Convenzione, rispettivamente, il 10 ottobre 1989 e il 1° dicembre 1996. Il 18 dicembre 1997 è stato aperto alla firma il Protocollo addizionale alla Convenzione, entrato in vigore il 1° giugno 2000, ratificato dalla Romania e solo sottoscritto dall'Italia in data 26 maggio 2000.

Il presidente PROVERA precisa quindi che la Convenzione del 1983 ha lo scopo principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo a uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d'origine. Essa mette l'accento sulle difficoltà di comunicazione derivanti dalle barriere linguistiche e sull'assenza di contatti con i familiari che possono esercitare un'influenza negativa sul comportamento del detenuto straniero. In base alla medesima Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato (cosiddetto Stato di condanna) che ha condannato il soggetto in questione, e nelle cui prigioni egli sconta la pena, sia dallo Stato d'origine (cosiddetto Stato di esecuzione) della persona interessata. L'esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, ma anche «tranne in alcune fattispecie specificamente indicate» a quello del detenuto.

Il Protocollo addizionale del 1997 definisce le procedure applicabili al trasferimento dell'esecuzione della pena per quanto concerne i soggetti che, dopo la sentenza, si sottraggono all'esecuzione della pena nello Stato di condanna, rientrando nel territorio dello Stato di origine. Inoltre, il Protocollo stabilisce le regole per il trasferimento dei detenuti oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione

della condanna riportata, prevedendo che il trasferimento nello Stato di cittadinanza possa avvenire anche senza il consenso del detenuto interessato, purché quest'ultimo venga sentito.

Passando ai singoli articoli dell'Accordo, il primo di essi ne enuncia lo scopo, volto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate a cui siano state inflitte misure «quali ad esempio l'espulsione» in ragione delle quali dette persone, dopo la scarcerazione, non potranno più rimanere legalmente nel territorio dello Stato di condanna. L'articolo 2, comma 1, rinvia alle disposizioni della Convenzione del 1983 per quanto concerne l'interpretazione delle espressioni e dei termini dell'Accordo; così come il comma 2 opera lo stesso rinvio per tutto quanto non previsto dal testo in esame. L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), riguarda quindi il trasferimento di detenuti stranieri oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata o di un provvedimento amministrativo adottato in seguito alla condanna. In questo caso, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può dare il proprio assenso al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di questa, il cui parere deve essere tuttavia acquisito al procedimento. Sin qui l'Accordo ricalca l'articolo 3 del Protocollo addizionale e ne anticipa di fatto l'entrata in vigore nei rapporti italo-rumeni. La lettera *b*) costituisce invece un elemento aggiuntivo rispetto al Protocollo del 1997. Si prevede infatti la possibilità di trasferire una persona condannata anche quando l'espulsione, l'accompagnamento alla frontiera o altre misure equivalenti siano state adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei riguardi di persona condannata per un reato punibile, quanto al massimo della pena nell'ordinamento dello Stato di condanna, con più di due anni di carcere. In tale ipotesi, quindi, il provvedimento amministrativo non discende dalla condanna, come nell'ipotesi di cui alla lettera *a*), ma ha una sua autonoma giustificazione. Anche in questo caso non è richiesto il consenso dell'interessato, ma lo Stato di esecuzione dovrà comunque acquisirne il parere prima di consentire al trasferimento dello stesso. Da ultimo, il comma 3 specifica la documentazione che lo Stato di condanna deve trasmettere allo Stato di esecuzione.

L'articolo 4 ripete poi sostanzialmente le previsioni dell'articolo 3, comma 4, del Protocollo del 1997, in analogia con il cosiddetto «principio di specialità» di cui agli articoli 699 e 721 del Codice di procedura penale, concernenti l'extradizione (si tratta dell'impossibilità che l'estradata venga sottoposto a misure penali in rapporto a fatti anteriori al trasferimento e diversi da quelli che hanno motivato la condanna, salvo alcune eccezioni). In base all'articolo 5, quindi, la richiesta di trasferimento e i documenti allegati, come anche la risposta, devono intercorrere tra i rispettivi Ministeri della giustizia. Quanto all'articolo 6, il comma 1 stabilisce che l'esecuzione del trasferimento avvenga in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), della Convenzione del 1983, ove si prevede che l'esecuzione delle sentenze dovrà essere una immediata trasposizione di esse, ovvero avvenire tramite una decisione giudiziaria o amministrativa, nell'un caso

e nell'altro dando luogo alla continuazione nell'esecuzione della condanna, e non alla conversione di essa. Il comma 2 riserva invece a ciascuna delle due Parti contraenti la facoltà di decidere sulle richieste di trasferimento in base alle proprie procedure interne.

In merito all'articolo 7, va sottolineato che esso riguarda le spese connesse all'applicazione dell'Accordo, che verranno sostenute dallo Stato di esecuzione, con l'eccezione di quelle prodotesi in toto nel territorio dello Stato di condanna. In base all'articolo 8 è poi sancita l'applicazione dell'Accordo in esame anche con effetto retroattivo, mentre l'articolo 9 contiene le procedure per l'entrata in vigore dello stesso atto, che « si sostiene esplicitamente » verrà sottoposto a ratifica. Gli articoli 10 e 11 concernono quindi, rispettivamente, la previsione di consultazioni o negoziati tra le Parti per la risoluzione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, nonché la possibilità di apportarvi modifiche, con procedura uguale a quella seguita per la stipula. L'articolo 12 salvaguarda inoltre, nella stessa materia dell'Accordo, le disposizioni di altre Convenzioni multilaterali concluse dall'Italia e dalla Romania. Infine, gli articoli 13 e 14 riguardano la durata a tempo indeterminato dell'Accordo, e la possibilità di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto in qualunque momento, con effetto dopo sei mesi dalla ricezione della notifica all'altra Parte contraente.

In conclusione, il presidente relatore invita la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Prendendo la parola in discussione generale, il senatore PELLICINI (AN), a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, ritiene che le misure previste dall'Accordo che ci si prefigge di ratificare siano da considerare con favore, dal momento che il trasferimento dei detenuti condannati nel loro Paese di origine, al fine di consentire loro di scontare ivi la pena, appare in generale condivisibile. Osserva tuttavia che i regimi carcerari in Europa presentano forti differenziazioni, anche nell'ambito della stessa Unione Europea. Particolare preoccupazione egli esprime, al riguardo, in merito ai trattamenti umanitari riservati ai detenuti in alcuni Paesi dell'Est europeo. Auspica pertanto che si possa pervenire a una maggiore omogeneità fra i sistemi carcerari, avendo come obiettivo il livello avanzato raggiunto dai Paesi occidentali «quindi anche dall'Italia» sotto il profilo della rieducazione e del reinserimento sociale dei detenuti condannati. Soprattutto tenendo conto che in alcuni casi il detenuto può essere trasferito senza consenso, sarebbe opportuno individuare una sede adatta a livello europeo ove porre la questione delle disparità fra i sistemi carcerari.

Il senatore CASTAGNETTI (FI) sostiene che non si può che condividere l'auspicio formulato dal senatore testè intervenuto. Tuttavia rileva come il livello del sistema carcerario non possa costituire elemento condizionante o addirittura ostativo per il trasferimento di detenuti sulla base di accordi come quello concluso tra Italia e Romania. In caso contrario, potrebbe venire meno la necessaria deterrenza a delinquere per i soggetti de-

diti ad attività criminali che siano immigrati in un Paese occidentale e che siano in condizioni «ove condannati» di evitare il trasferimento nelle carceri del loro Paese di origine.

A seguito di richieste di chiarimento avanzate dai senatori FORLANI (*UDC*) e BONFIETTI (*DS-U*), il presidente PROVERA (*LP*) interviene in replica specificando espressamente i casi in cui, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 dell'Accordo in oggetto, non è necessario il consenso del condannato per eseguire il trasferimento nel Paese di esecuzione. Quanto ai rilievi formulati dal senatore Pellicini, egli richiama l'esempio positivo di un nuovo carcere realizzato con risorse italiane in Albania. Ritiene pertanto che in alcuni casi determinati l'omogeneità auspicata dal senatore Pellicini possa essere favorita anche mediante interventi diretti da parte dell'Italia o più in generale dei Paesi dell'Europa Occidentale. Nel contempo, occorre tenere conto di come il sistema carcerario di un Paese ne rispecchi la realtà socio-economica e, in tal senso, sono note le condizioni di vita che ancora oggi si registrano in alcune zone dell'Est europeo.

Intervenendo a sua volta in replica, il sottosegretario ANTONIONE assicura che il Governo italiano è molto attento alle problematiche sollevate nel corso del dibattito, ma precisa che il soggetto competente a intervenire in merito ai sistemi carcerari a livello di Unione Europea è il Ministero della Giustizia, al quale egli farà presenti le preoccupazioni avanzate dai senatori nella seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BONFIETTI (*DS-U*) prende la parola con riferimento alla polemica suscitata sulla stampa da alcune rivelazioni concernenti il funzionamento del Centro di Permanenza Temporanea di Lampedusa e il trattamento ivi riservato agli immigrati extra-comunitari. In proposito, chiede che il Governo venga a riferire in Commissione sulla situazione allarmante in cui si troverebbe il predetto Centro, anche sotto il profilo del rispetto dei diritti umani.

Il senatore Calogero SODANO (*UDC*), nel frattempo intervenuto nella seduta, concorda circa l'opportunità di ascoltare il Governo sulla questione del Centro di Lampedusa, ma soprattutto al fine di verificare che non si tratti di una mera strumentalizzazione politica. Dichiarò infatti di aver personalmente visitato più volte il Centro di Permanenza Temporanea, che ha una determinata capienza e che, al contrario, nei momenti di emergenza, deve far fronte a una presenza di immigrati assai superiore. I disagi derivanti da questo fenomeno, del resto, riguardano in primo luogo gli abitanti dell'isola, dediti in particolare alle attività turistiche. Sarebbe

inoltre opportuno, a suo avviso, verificare il trattamento riservato agli immigrati extra-comunitari in altri Paesi europei, ad iniziare dalla Spagna guidata dal governo Zapatero. Le problematiche connesse all'accoglienza degli immigrati, peraltro, debbono interessare l'intera Unione Europea e non i soli Paesi mediterranei.

Il senatore PIANETTA (*FI*) rende noto che, in qualità di Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ha già richiesto una specifica audizione del Ministro dell'Interno, a conferma della sensibilità del Parlamento italiano nei confronti delle tematiche in discussione.

Il sottosegretario ANTONIONE comunica quindi che il Governo italiano si è già attivato, unitamente a quello di Malta, affinché la questione dell'immigrazione costituisca specifico punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea. Gli altri partners non debbono infatti ritenere che il problema riguardi solamente i Paesi in cui si verificano gli sbarchi, come l'Italia o Malta, dove la realtà è ancora più drammatica. Gli immigrati extra-comunitari, del resto, una volta sbarcati sulle spiagge mediterranee possono trasferirsi in qualsiasi altro Paese dell'Unione Europea.

Il presidente PROVERA assicura la Commissione di essere assai sensibile riguardo al problema sollevato in merito dal Centro di Permanenza Temporaneo di Lampedusa e più in generale all'immigrazione clandestina. Ritene tuttavia che, prima di procedere alla richiesta di una specifica audizione dei rappresentanti dell'Esecutivo, debba essere verificata la sussistenza di specifici profili di competenza della Commissione Affari Esteri e ci si debba altresì assicurare che il Governo abbia effettivamente dei dati concreti da sottoporre alle valutazioni della Commissione stessa.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

189^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALOMBO

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Antonione e per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario ANTONIONE risponde all'interrogazione 3-02070 del senatore Gubert, rilevando che, pur essendo oggi la NATO un'istituzione diversa da quella creata nel 1949, il Governo italiano non ritiene che i mutamenti strategici intervenuti configurino un cambiamento sostanziale del Trattato di Washington. La clausola di solidarietà dell'articolo 5 – concepita in funzione di deterrenza nei confronti di potenziali aggressori nell'epoca della guerra fredda – è stata invocata per la prima volta nella storia in conseguenza degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Tale solidarietà politica conferma che il Trattato atlantico mantiene una sua validità anche con il venir meno del contesto geopolitico che ne era stato all'origine.

In particolare, il Trattato è estremamente esplicito nella descrizione dei valori democratici che gli Stati membri si impegnano a preservare; la difesa di tali valori è tuttavia totalmente svincolata dalla previa identificazione di specifiche categorie di minaccia. Il venir meno del Patto di Varsavia e la dissoluzione dell'URSS hanno coinciso per la NATO con un'ampia riflessione interna, che ha identificato nelle instabilità latenti ai confini dell'Alleanza la principale minaccia. Un passaggio chiave del Concetto Strategico, adottato dalla NATO nel Vertice Atlantico di Roma nel 1991, è contenuto nel paragrafo 12, che sottolinea come gli attacchi suscettibili di attivare la solidarietà di cui agli articoli 5 e 6 del

Trattato atlantico possano venire da qualunque direzione e riconosce che l'Alleanza può attivarsi non solo a seguito di atti espliciti di aggressione, ma anche a fronte di una serie di minacce alla sicurezza globale legata al terrorismo. È significativo che il testo del Concetto Strategico sia stato adottato per consenso e che in nessun paese dell'Alleanza sia stata chiesta una esplicita revisione delle clausole del Trattato atlantico. In questa scelta di continuità e flessibilità si riconosce appieno il Governo italiano, che ha più volte ribadito la perdurante validità del legame transatlantico, di cui il Trattato di Washington e la NATO costituiscono la principale espressione politica e di sicurezza.

Replica il senatore GUBERT (*UDC*), dichiarandosi totalmente insoddisfatto della risposta. A tale riguardo, egli precisa che l'atto di sindacato ispettivo da lui sottoscritto non intendeva contestare l'utilità della struttura NATO, bensì l'avvenuto mutamento del quadro di riferimento senza che sia mai stata adottata alcuna deliberazione dal Parlamento italiano.

IN SEDE REFERENTE

(3475) Deputato RAMPONI. – *Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

Il presidente PALOMBO ricorda che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale ed è stato fissato il termine per gli emendamenti. Annuncia quindi la presentazione dell'emendamento 1.0.1, dei senatori Nieddu ed altri, che è stato inviato alla Commissione bilancio per l'espressione del relativo parere.

Il relatore PERUZZOTTI (*LP*) ritiene che presumibilmente la 5^a Commissione permanente riscontrerà l'assenza di copertura finanziaria dell'emendamento, che d'altro canto ricalca una proposta di modifica già presentata alla Camera dei deputati e sulla quale si è registrato per tale motivo il parere contrario della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento. Dal momento che il provvedimento è molto atteso da una vasta platea di soggetti, auspica pertanto il ritiro dell'emendamento, anticipando che, ove si registrasse il consenso unanime di tutti i Gruppi e del Governo, si potrebbe richiedere la riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante, onde favorirne la rapida approvazione.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) non reputa possibile anticipare le deliberazioni della Commissione bilancio sull'emendamento, rilevando che, dopo l'approvazione, la settimana scorsa, di un provvedimento che ha disposto l'esenzione dall'ICI per gli immobili destinati ad uso religioso, non

riterebbe spiegabile che il Governo non individuasse una copertura finanziaria per una norma che interessa una categoria ben più ristretta di persone. Si riserva comunque di giungere insieme con gli altri firmatari ad una determinazione comune in ordine alla possibilità di ritirare l'emendamento in questione.

Il sottosegretario BERSELLI ricorda che la questione oggetto della proposta di emendamento è già stata affrontata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dove una norma analoga è stata bloccata dal parere contrario della Commissione bilancio per assenza di copertura finanziaria. Per queste ragioni, pur riconoscendone la fondatezza, anche il Governo sollecita il ritiro dell'emendamento, suggerendone eventualmente la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) ribadisce che l'emendamento è finalizzato a dare soddisfazione ad un'esigenza fondata e lamenta l'insensibilità manifestata dai Gruppi di maggioranza, i quali sembrano volersi sottrarre alla individuazione di una soluzione comune.

Conviene il senatore GUBERT (*UDC*), il quale suggerisce che l'emendamento venga modificato, prevedendosi che, qualora per necessità di servizio il personale militare sia costretto a spostare la sua dimora abituale, l'abitazione precedente venga comunque considerata abitazione principale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FORCIERI (*DS-U*), nel riferirsi ai lavori della Commissione durante l'imminente sessione di bilancio, tenuto conto della riduzione degli stanziamenti che dovrebbero essere previsti nella tabella del Ministero della difesa, chiede che si proceda allo svolgimento di audizioni dei vertici delle Forze Armate e dei Capi di Stato Maggiore.

Condivide tale richiesta il senatore GUBERT (*UDC*), alla luce del particolare dimensionamento dei tagli nella tabella di bilancio relativa al Ministero della difesa.

Il senatore MANFREDI (*FI*) si dichiara contrario allo svolgimento di tali audizioni, segnalando che la politica di bilancio ha portata e connotazione di natura eminentemente politica.

Insiste per lo svolgimento delle audizioni il senatore NIEDDU (*DS-U*) segnalando che le riduzioni di bilancio avvengono in presenza di numerosi vincoli esterni assunti dal nostro Paese, come nel caso del Programma europeo per la realizzazione delle fregate FREMM, e sottoli-

neando le notevoli riduzioni di risorse a disposizione del Ministero della difesa (eccezion fatta per il comparto sicurezza), molto più accentuate rispetto a quelle già avutesi lo scorso anno. Lo svolgimento di audizioni costituirebbe inoltre un segno di attenzione da parte della Commissione nei confronti delle Forze Armate.

Il presidente PALOMBO rileva che, ai sensi dell'articolo 126, comma 10, del Regolamento, alle singole Commissioni dalla data di inizio dell'esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria e fino alla conclusione di esso è preclusa ogni altra attività – legislativa, politica e conoscitiva – nelle varie sedi. Peraltro, nel corso dell'esame dei documenti di bilancio in Commissione è previsto l'intervento del Ministro della difesa, al quale potranno dunque essere indirizzate eventuali osservazioni e perplessità in ordine alla riduzione degli stanziamenti previsti nella tabella di competenza del Ministero. Si riserva comunque di informare il Presidente Contestabile in ordine alla richiesta avanzata dal senatore Forcieri ed al dibattito che su di essa si è svolta.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3475

Art. 1.

1.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di compensarne gli obblighi di mobilità cui è assoggettato, al personale militare delle forze armate e di polizia ad ordinamento civile e militare, che per ragioni di servizio perda il diritto alle agevolazioni ICI previste per l'abitazione principale, è attribuito un credito di imposta pari alla differenza tra l'importo dell'ICI dovuto e l'importo dell'ICI calcolato con le agevolazioni previste per l'abitazione principale, cui avrebbe avuto diritto».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

752^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre scorso.

Il relatore IZZO (*FI*), alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito che si è svolto sul provvedimento in titolo e dei chiarimenti offerti dal Governo, illustra una proposta di parere (allegata al resoconto).

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire ai senatori di prendere visione della proposta testé illustrata, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 535)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) fa presente che lo schema in esame concerne, tra l'altro, un nuovo secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione prevedendo un ampliamento delle tipologie di cicli scolastici

rispetto a quelli attualmente previsti (articoli da 4 a 11), il prolungamento di un anno del diritto-dovere all'istruzione liceale ed a quella dei percorsi di formazione professionale (articolo 28), la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che dovranno essere offerti dalle Regioni e garantiti dallo Stato (articoli da 15 a 22), l'introduzione di due lingue europee oltre all'italiano (articolo 1, comma 5) e la trasformazione degli istituti di istruzione secondaria superiore in centri polivalenti, cosiddetti «Campus» (articolo 1, comma 14). A tale riguardo, segnala che la relazione tecnica al provvedimento quantifica soltanto le spese relative ai nuovi percorsi dei licei, e quelle derivanti dal prolungamento del diritto-dovere. Per quanto attiene, al primo aspetto trattato dalla relazione tecnica, come segnalato dal Servizio del bilancio, emerge che il monte ore derivante dai nuovi percorsi formativi risulterebbe inferiore a quello previsto a legislazione vigente sebbene il numero dei cicli scolastici sia superiore a quello attuale. A fronte dell'invarianza di spesa per il personale docente, la relazione tecnica individua uno stanziamento di 30 milioni di euro nel 2006 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2007 al fine di consentire l'adeguamento delle strutture didattiche ai nuovi fabbisogni formativi. Ferme restando le richieste di chiarimenti sulla costruzione del dato sul monte ore obbligatorio segnalate dal Servizio del bilancio, pur ammettendo l'invarianza quantitativa del monte ore complessivo, andrebbe tenuto conto del fatto che, sul piano qualitativo, l'attuale organico risulta evidentemente calibrato sui moduli formativi attualmente previsti. Occorre, quindi, acquisire chiarimenti sulla sostanziale invarianza di spesa che, secondo il Servizio bilancio, sembrerebbe realizzabile soltanto ove fosse accertato che le normali cessazioni dal servizio, in virtù dell'anzianità media per ambito disciplinare, consentano di uniformare, attraverso i nuovi ingressi, il fabbisogno di personale al nuovo quadro organico.

In merito, poi, agli oneri associati nella relazione tecnica al prolungamento del diritto-dovere all'istruzione (articolo 28), il Servizio del bilancio, oltre a richiedere chiarimenti sui parametri adottati nel computo degli oneri, segnala più in generale l'opportunità di valutare le stime della quota aggiuntiva di alunni e classi relativa al terzo anno 2006/2007 sulla base di dati più aggiornati, attualmente disponibili, relativi alla popolazione scolastica della scuola superiore nell'anno scolastico 2005/2006 (piuttosto che sulla base del *trend* della popolazione scolastica dei primi tre anni di corso nel triennio 2001/2004). Restano poi da acquisire chiarimenti sugli altri aspetti citati e non considerati nella relazione tecnica. In particolare, per quanto concerne i livelli essenziali di prestazioni, il decreto in esame, agli articoli da 15 a 22, prevede che le Regioni assicurino determinati livelli essenziali di offerta formativa secondo alcuni standard da definire con accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Stante l'espressa previsione che tali livelli vengano comunque garantiti dallo Stato, fa presente che sebbene ad oggi siano stati attivati corsi di istruzione e formazione professionale sperimentali sulla base dell'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 19 giugno 2003 con oneri anche a carico delle Regioni, tuttavia, si tratta di accordi assunti in via transitoria fino all'en-

trata in vigore delle norme attuative della legge n. 53 del 2003. D'altro canto il provvedimento non specifica la disciplina a regime degli istituti professionali attualmente gestiti dallo Stato e la cui competenza passerà, in attuazione alle norme costituzionali, alla competenza esclusiva regionale. In particolare, come segnalato dal Servizio del bilancio, non risulta chiara la destinazione degli attuali docenti applicati all'istruzione professionale di Stato (oltre 60.000 unità tra docenti di ruolo e precari) e quale personale dovrà essere impiegato dalle regioni per offrire i livelli essenziali delle prestazioni. Segnala quindi l'opportunità di specificare i rapporti finanziari conseguenti al passaggio effettivo delle competenze dallo Stato centrale alla competenza esclusiva delle Regioni dei percorsi di istruzione e di formazione professionale sia nel periodo transitorio che a «regime», correlando l'attuazione delle norme del Capo III alla previa definizione ed al trasferimento alle Regioni di adeguate risorse.

Osserva poi che occorre acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla previsione dell'estensione dell'obbligo dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria a tutti i cicli formativi (attualmente prevista solo per gli istituti tecnici) di cui all'articolo 1, comma 5, nonché dell'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno di cui all'articolo 3, comma 3. Riscontra poi l'esigenza di valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato (che anche alla luce delle competenze regionali dovrebbe essere riferita alla finanza pubblica) rispetto alla previsione di un obbligo di trasformare gli attuali istituti di istruzione secondaria superiore in centri polivalenti (cosiddetti «Campus») di cui al comma 14 dell'articolo 1. Occorre infine valutare, per il regime transitorio di cui all'articolo 27, se il riferimento alla dotazione dell'organico di diritto anziché di fatto possa garantire l'invarianza degli oneri.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI CRITERI UTILIZZATI PER LE PRENOTAZIONI DEI FONDI SPECIALI DURANTE LA SESSIONE DI BILANCIO

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento ai provvedimenti di spesa la cui copertura sia prevista a valere sui fondi speciali del triennio 2006-2008 e i quali vengano sottoposti all'esame della Commissione prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria che deve determinare gli stanziamenti definitivi dei fondi stessi, rileva l'opportunità di fissare, come di consueto, alcuni criteri di carattere generale, allo scopo di consentire l'espressione del relativo parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, al riguardo, che per prassi consolidata della Commissione vengono riportate nel «nuovo» fondo speciale tutte le prenotazioni registrate nel corso dell'esercizio precedente che im-

pegnino risorse nel triennio considerato dal nuovo esercizio, ad eccezione delle prenotazioni relative a disegni di legge approvati in via definitiva prima della data di presentazione della legge finanziaria. Dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria il parametro utilizzato per l'emissione dei pareri relativi ai fondi speciali è costituito alternativamente dalle disponibilità dei «vecchi» e dei «nuovi» fondi, a seconda dello stato dell'*iter* del disegno di legge e del ricorrere di determinate condizioni. In particolare, per il primo anno del triennio considerato dalla vecchia finanziaria si fa sempre riferimento alle risorse disponibili nei «vecchi» fondi speciali. Per gli anni successivi, se il disegno di legge è in prima lettura, si fa senz'altro riferimento alle risorse accantonate nei «nuovi» fondi speciali, tenuto comunque conto delle prenotazioni già registrate nel corso dell'esercizio precedente; se il disegno di legge è nella sua lettura (presumibilmente) definitiva, occorre invece valutare una procedura che assicuri la sussistenza delle risorse sul fondo speciale necessarie alla copertura degli oneri che ricadono negli esercizi relativi al nuovo fondo speciale, non ancora approvato in via definitiva. Il parametro utilizzato nella prassi seguita dalla Commissione nel corso degli ultimi anni per l'emissione del parere è stato costituito dalla verifica della capienza dei «vecchi» fondi speciali, purché anche nei «nuovi» fondi speciali sussistessero risorse disponibili per la prenotazione e purché fosse confermata dal Governo la relativa finalizzazione, nel presupposto che tale conferma costituisse un indicatore della volontà politica di assicurare le risorse necessarie alla copertura del provvedimento in questione (come nel caso, ad esempio, dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali). In mancanza di tali presupposti, il parere di nulla osta è stato condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del disegno di legge dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria previa verifica della sussistenza delle risorse disponibili nei «nuovi» fondi speciali, che – pertanto – hanno costituito il parametro di riferimento per l'emissione del parere. In alternativa alla prassi suddetta, rileva che la Commissione potrebbe seguire invece una procedura più stringente esprimendo, in ogni caso, ovvero in relazione almeno ai provvedimenti correlati ad effetti finanziari particolarmente significativi, ancorché verificata la sussistenza di risorse sui fondi speciali, un parere di nulla osta condizionato all'approvazione del provvedimento dopo la conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria.

Ricorda, infine, l'esigenza – già rilevata in occasione delle precedenti sessioni di bilancio ma rispetto alla quale non è stata ancora individuata una soluzione sistematica – di valutare l'opportunità di assicurare un meccanismo che, al termine di ogni lettura del disegno di legge finanziaria, permetta di detrarre dalle somme accantonate nei fondi speciali quelle utilizzate da disegni di legge definitivamente approvati dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria, con ciò rendendo inutilizzabili tali risorse da parte di eventuali futuri emendamenti riduttivi.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), tenuto conto che si tratta dell'ultima sessione di bilancio prima della conclusione della legislatura, ritiene pre-

feribile adottare la procedura più stringente, secondo la quale la Commissione esprime un parere non ostativo condizionato all'approvazione del provvedimento dopo la conclusione dell'*iter* del disegno di legge finanziaria.

La Commissione conviene infine con la proposta testé avanzata di adottare, in caso di lettura presumibilmente definitiva di un provvedimento all'esame della Commissione un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del provvedimento in questione, dopo l'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria e previa verifica della sussistenza di adeguate risorse nei fondi speciali.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 530

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, secondo cui:

- la nuova procedura di accesso all'insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, non avrà impatto sul precariato esistente, sia in quanto si prevede, nei prossimi anni, una notevole riduzione dello stesso per effetto di nuove assunzioni, sia in quanto anche nel nuovo regime permarrebbe comunque la possibilità di conferire supplenze annuali;

- le procedure indicate all'articolo 2, comma 4, in merito ai tirocini formativi annuali, tengono conto, nella ripartizione su base regionale degli ammessi ai corsi di formazione, sia del carattere obbligatorio dei tirocini sia del limite degli stanziamenti a tal fine disponibili a legislazione vigente;

- l'eventuale revisione delle classi di abilitazione dei docenti di cui all'articolo 3 non determina variazioni organizzative suscettibili di produrre problemi di carattere finanziario;

- per la formazione iniziale dei docenti di cui all'articolo 4, gli oneri di funzionamento dei corsi e delle commissioni di esame possono essere adeguatamente coperti con i proventi delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti, che presentano un sufficiente grado di modulabilità, nonché con le risorse stanziati al comma 10 del medesimo articolo 4, che costituiscono un limite massimo di spesa;

- l'attività di tutoraggio prevista dall'articolo 5, comma 4, rientra nella valorizzazione del personale docente, pertanto i relativi oneri possono trovare copertura nell'ambito dell'apposito fondo ivi richiamato, il cui stanziamento costituisce un tetto massimo di spesa;

- gli oneri relativi alle iniziative di eccellenza per la formazione dei docenti di cui all'articolo 7 presentano un sufficiente grado di modulabilità e possono coperti con le risorse stanziati a legislazione vigente, tra cui quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo 7, che costituiscono un limite massimo di spesa;

rilevato che:

- l'attuale formulazione degli articoli 2, 3 e 5 potrebbe non essere atta a garantire l'esatta corrispondenza tra il numero dei soggetti ammessi ai corsi di formazione dei docenti ed il numero dei posti di ruolo da coprire, sia in considerazione della inevitabile sfasatura temporale tra il momento di inizio del percorso formativo e quello della successiva immissione in ruolo dei docenti risultati idonei, che potrebbe determinare diffe-

renze nella programmazione dei relativi fabbisogni, sia tenendo conto che le norme richiamate configurano un sistema di tipo tendenzialmente rigido, in cui i soggetti che hanno ottenuto l'abilitazione al termine della formazione sembrano acquisire un diritto soggettivo all'assunzione in ruolo, con il rischio della creazione di posizioni in soprannumero;

– risulta opportuno riformulare parzialmente la clausola di invarianza di cui al comma 8 dell'articolo 4, per garantire la coerenza con la vigente disciplina contabile;

– occorre sopprimere all'articolo 5, comma 4, il riferimento al capitolo dello 1276 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in quanto non coerente con la vigente disciplina contabile,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che gli articoli 2, 3 e 5 vengano riformulati, al fine di prevedere modalità atte ad assicurare la corrispondenza tra il numero degli idonei con diritto all'assunzione ed il numero dei posti vacanti e disponibili da coprire, anche eventualmente attraverso una più netta distinzione della fase abilitativa da quella del reclutamento, così da subordinare la stessa fase del reclutamento ad una procedura di verifica del numero dei posti effettivamente disponibili e vacanti da coprire;

b) che all'articolo 4, comma 8, le parole: «I corsi medesimi non comportano oneri aggiuntivi» vengano sostituite dalle seguenti: «Dai corsi medesimi non devono derivare nuovi o maggiori oneri»;

c) che all'articolo 4, comma 10, le parole: «con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» siano sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

d) che all'articolo 5, comma 4, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri si provvede a valere delle risorse di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»;

e) che all'articolo 5, comma 6, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa verifica, su base annuale, dell'effettiva disponibilità di posti da coprire e fatta salva, sulla base delle disposizioni vigenti, al fine di evitare posizioni soprannumerarie, l'assegnazione ad altri istituti limitrofi ove si siano resi disponibili posti vacanti.»;

f) che l'articolo 6, comma 1, venga riformulato prevedendo la costituzione dei centri di ateneo e di interateneo ivi indicati tramite la trasformazione delle attuali strutture di coordinamento già esistenti per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e i corsi di laurea di scienze della formazione ed indicando, per gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le attuali strutture atte a svolgere le funzioni previste dalla nuova disciplina;

g) che al medesimo articolo 6, dopo il comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Dall'applicazione dei precedenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

296^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 19,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)

(Rapporti alla 5^a Commissione per i disegni di legge 3614 e 3613. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PEDRIZZI riepiloga preliminarmente la tempistica dell'esame dei disegni di legge in titolo, ricordando che la Commissione deve esprimere i propri rapporti alla Commissione Bilancio entro il 17 ottobre prossimo. Descrive poi brevemente il regime di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Avverte la Commissione che i relatori Cantoni e Eufemi hanno messo a disposizione il testo scritto della loro relazione illustrativa.

Ha quindi la parola il senatore CANTONI (*FI*) relatore sulla Tabella 1 allegata al disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006, nonché sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria.

Svolge anzitutto alcune considerazioni di carattere generale.

Esprime apprezzamento per i contenuti del disegno di legge finanziaria, che giudica tra le migliori manovre di bilancio della legislatura in corso. La finalità di coniugare il rilancio dello sviluppo con la stabilizzazione dei conti pubblici appare in linea con gli impegni assunti in sede europea e, pertanto, condivide l'individuazione degli obiettivi di risanamento del bilancio contenendo il *deficit* e, nello stesso tempo, di sostenere la crescita economica eliminando gli sprechi e le consulenze e spese superflue. La manovra appare quindi rigorosa, essa prevede tra l'altro la riduzione dei costi della politica, il contrasto all'evasione fiscale, la riduzione del debito pubblico mediante operazioni di privatizzazione e di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato. Sotto il profilo del sostegno allo sviluppo economico, sono da segnalare, tra l'altro, la riduzione del costo del lavoro, le misure per favorire l'accesso al credito, la detassazione della ricerca e l'eliminazione della tassa sui brevetti (la quale costituisce una novità assoluta in ambito europeo per promuovere la ricerca e lo sviluppo e per accrescere la competitività delle imprese), l'introduzione di agevolazioni fiscali per i distretti industriali, la costituzione del fondo innovazione e della Banca del Sud, l'istituzione del Fondo famiglia e solidarietà, la possibilità di devoluzione del 5 per mille dell'IRE per volontariato e ricerca, nonché l'istituzione di un fondo per gli indennizzi ai risparmiatori di frodi finanziarie: tutte misure che segnalano la grande attenzione del Governo nei confronti dei ceti più deboli.

Si sofferma poi su talune problematiche che hanno dato luogo a dibattiti e rilievi non del tutto condivisibili. Per quanto concerne gli enti locali, descrive l'evoluzione della spesa pubblica degli stessi rispetto alle Amministrazioni centrali, evidenziando la tendenza alla crescita della spesa delle autonomie locali. A fronte di tale situazione, il disegno di legge finanziaria per il 2006 prevede riduzioni della crescita tendenziale della spesa tanto a carico delle Amministrazioni centrali quanto a carico degli enti locali, senza seguire un rigido criterio di proporzionalità, poiché ciò avrebbe comportato riduzioni in gran parte riguardanti la spesa delle Amministrazioni decentrate, che incide sulla spesa pubblica in misura maggiore rispetto alle Amministrazioni centrali. Fa inoltre notare che il Patto di stabilità interno impone limiti esclusivamente alla spesa corrente degli enti locali, senza prevedere analoghe limitazioni per le spese in conto capitale. Fa pertanto presente che l'intenzione del Governo è quella di ridurre le spese eliminando gli eccessi e gli sprechi, ragion per cui non possono essere condivisi i rilievi critici degli enti locali che lamentano riduzioni dei trasferimenti – che non vi sono state – e che rappresentano il rischio di aumento della pressione fiscale locale, la quale sarebbe possibile solo in presenza di eventuali effettive riduzioni dei trasferimenti. Cita conclusivamente taluni esempi di particolare scalpore, per i diretti interessati o per il carattere molto discutibile, di alcune spese degli enti locali e ribadisce il rischio che in tal modo possano essere sottratte ai bisogni primari della collettività rilevanti risorse finanziarie.

Passa quindi ad analizzare le disposizioni in materia di grandi reti di trasmissione di energia, confutando l'opinione di chi ritiene che in tal

modo si determinerà un aumento delle tariffe, le quali potrebbero, invece, risentire del costo del petrolio; fa notare, infatti, che l'imposta di cui all'articolo 42 del disegno di legge finanziaria riguarda le società di trasmissione dell'energia proprietarie delle condotte e non può essere traslata sulle imprese di vendita e sugli utenti finali e conclude osservando che, in ogni caso, i profili attinenti detta imposta sono oggetto di attenta analisi.

Per quanto concerne gli interventi nel settore sanitario, non condivide le critiche di chi sostiene che vi sia stata una riduzione dei finanziamenti, sottolineando come invece vi sia stato un aumento delle attribuzioni.

Con riferimento poi, agli interventi a favore del Mezzogiorno, respinge i rilievi di insufficienza delle misure. Rileva che il disegno di legge finanziaria attribuisce risorse aggiuntive al Fondo aree sottoutilizzate e che numerose misure sono state inserite in leggi che hanno anticipato l'intervento di norma effettuato mediante la manovra di finanza pubblica.

Fa infine presente che nella difficile congiuntura economica italiana ed europea è auspicabile intraprendere tutte le misure idonee per rilanciare la crescita, poiché proprio la crescita economica e l'occupazione costituiscono i principi cardine della struttura economica del Paese: e se dal lato dell'occupazione i dati sono incoraggianti, anche se raffrontati al contesto europeo, dal punto di vista della crescita economica, è necessario il forte impulso che la legge finanziaria è idonea a fornire.

Il relatore si sofferma quindi specificamente sui contenuti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, descrivendo analiticamente le misure recate in tema di autofinanziamento delle Agenzie fiscali, rifinanziamento degli interventi infrastrutturali, proroghe di agevolazioni fiscali, indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati, attribuzione del 5 per mille dell'IRE per volontariato e ricerca, eliminazione della tassa sui brevetti, detassazione della ricerca, distretti produttivi, credito di imposta per il Sud, demanio e giochi. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 64, in tema di rivalutazione di beni di impresa e di aree edificabili, osserva che viene disposta la riapertura dei termini per la rivalutazione medesima, che si configura come volontaria e onerosa. Fa notare che l'obiettivo delle disposizioni prorogate, introdotte nella scorsa legislatura, è quello di consentire una rivalutazione del valore assegnato a determinati cespiti aziendali, la cui cessione non sia prevedibile al breve termine, e suggerisce, alla luce della portata della norma e al fine di incrementarne il gettito, di estendere la rivalutazione anche ai beni immobili iscritti tra le rimanenze da almeno cinque anni, purchè non siano venduti per ulteriori 2 anni.

Passa quindi ad analizzare la Tabella 1 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, recante lo stato di previsione dell'entrata, descrivendo dettagliatamente l'andamento delle entrate complessive rispetto alle previsioni assestate del 2005, per poi analizzare partitamente le entrate tributarie, quelle extratributarie e quelle da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione dei crediti.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (*UDC*) relatore sulla Tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, nonché sulle parti di competenza del disegno di legge finanziaria.

Rileva in premessa che la manovra di bilancio per il 2006 si innesta in uno scenario macroeconomico caratterizzato dalla possibilità che l'economia italiana avvii una congiuntura positiva tale da consentire un incremento del prodotto interno lordo pari all'1,5 per cento. Pur nella consapevolezza della persistenza di fattori critici, primo fra tutti il forte aumento del prezzo del petrolio, la manovra si caratterizza per il contenuto fortemente prociclico, coniugando la massima attenzione al riassetto strutturale dei conti pubblici con un'azione di sostegno sia sul fronte del potere di acquisto delle famiglie che sulla riduzione dei costi per le imprese.

Valuta positivamente l'obiettivo di indebitamento tendenziale per il 2006 al 3,8 per cento del PIL, al fine di permettere il rientro del *deficit* entro i parametri del nuovo Patto di stabilità e crescita nel 2007. Ricorda poi brevemente le cifre riassuntive della manovra di bilancio, dalle quali appare evidente il carattere non elettoralistico della manovra, la piena rispondenza della stessa agli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede comunitaria e, allo stesso tempo, l'adeguatezza rispetto agli interventi messi in campo per incentivare la competitività delle imprese e sostenere la spesa per consumi. Rileva peraltro che il decreto-legge fiscale n. 203 del 2005 costituisce parte integrante della manovra, anticipando un giudizio positivo sullo stesso, in particolare per quanto riguarda le disposizioni volte ad accentuare la lotta all'evasione fiscale e a garantire il mantenimento del gettito tributario.

Si sofferma quindi a descrivere i contenuti della Tabella 2, recante lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, analizzando distintamente i dati relativi al bilancio di competenza, ai residui passivi e al bilancio di cassa. In particolare, si sofferma a commentare le percentuali di realizzabilità delle spese e la formazione dei residui di spesa.

Riguardo l'assetto del Ministero dell'economia e delle finanze, richiama in particolare le valutazioni compiute dalla Corte dei conti concernenti il ritardo nel completamento del processo di integrazione delle due preesistenti strutture nel nuovo dicastero, mancando nel complessivo assetto organizzativo uffici competenti a gestire problematiche comuni ad entrambe le aree.

Passa poi a commentare le parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria.

Descrive analiticamente le disposizioni in tema di autofinanziamento delle *Authorities* nonché in materia di Patto di stabilità interno e di partecipazione locale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di trasferimenti per gli enti locali, esprimendo a tale ultimo proposito, soddisfazione per l'obiettivo di ridurre le spese superflue ed eccessive. Con riferimento all'articolo 25, recante il Regolamento finanziario

sulle emissioni obbligazionarie dei comuni, osserva che tali strumenti finanziari hanno la precipua finalità di istituire un collegamento tra comunità locali ed enti, consentendo il finanziamento di opere da realizzare nell'interesse comune, con un riscontro diretto in termini di realizzazione dell'obiettivo. Si sofferma poi sulle disposizioni concernenti gli indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie – tematica peraltro già trattata in sede di esame del disegno di legge di riforma del risparmio – e relative ai distretti produttivi, le quali introducono misure degne della massima attenzione e sostegno in un'ottica di rilancio della crescita economica tanto a livello locale quanto nazionale. Con riferimento quindi alla normativa sulla Banca del Sud, giudica l'iniziativa pienamente condivisibile ma rileva la necessità di attuare la stessa con strumenti, anche finanziari, maggiormente adeguati. Conclude osservando, relativamente alle disposizioni sulle categorie di azioni e strumenti finanziari partecipativi in un'ottica di completamento del processo di privatizzazione di società di interesse nazionale, come risulti apprezzabile il superamento dell'assetto delle partecipazioni pubbliche, pur sottolineando l'esigenza di valutare attentamente le ripercussioni sui mercati finanziari delle scelte operate e di stabilire un ampio coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione della normativa di riferimento, oltre a precisare la nozione di società di interesse nazionale.

Il presidente PEDRIZZI propone di fissare il termine degli emendamenti riferiti alle Tabelle 1 e 2 del disegno di legge di bilancio e di ordini del giorno riferiti ad articoli del disegno di legge finanziaria alle ore 18 di domani, mercoledì 12 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 12 ottobre, alle ore 9, avrà inizio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 20,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

433^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI*La seduta inizia alle ore 15,10.**SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rivolge un caloroso benvenuto al senatore Zavoli entrato a far parte della Commissione in sostituzione della senatrice Pagano, sottolineandone l'indiscutibile esperienza maturata nel settore culturale. Al contempo, il Presidente esprime un sentito ringraziamento nei confronti della senatrice Pagano, per l'apporto sino ad oggi recato all'attività della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2005 (n. 549)
(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore DELOGU (AN), il quale sottolinea che la decurtazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta dallo Stato agli interventi recati nell'atto in titolo assume proporzioni sempre più rilevanti.

In proposito, ricorda che lo stanziamento, che nel 2003 aveva superato i 100 milioni di euro, per quest'anno si è ridotto a poco meno di 12.000.000 di euro. Non va tuttavia dimenticato, egli prosegue, che gran parte del taglio, pari a 80.000.000 di euro annui, era già stata disposta dalla legge n. 350 del 2003.

Rispetto al totale delle domande pervenute, pari a 1.512, non sono state prese in considerazione quelle giunte dopo il termine del 15 marzo 2005, né quelle prive dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Tra le rimanenti, sono state accolte ed ammesse al finanziamento domande riferite alla conservazione dei beni culturali (per un ammontare

pari a 7.895.100 euro), alle calamità naturali (per 2.826.000 euro), alla fame nel mondo (per 470.000 euro), nonché all'assistenza ai rifugiati (per 620.967 euro).

Quanto ai criteri di assegnazione, il relatore sottolinea che l'insufficienza dei fondi – riconosciuta dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha determinato il mancato o ridotto soddisfacimento di buona parte delle richieste e che si è pertanto attuata una ripartizione delle risorse per regioni o aree territoriali, privilegiando, ove possibile, i progetti già parzialmente finanziati in precedenza e meritevoli di completamento.

Nella discussione generale interviene il senatore BRIGNONE (*LP*), il quale ricorda che già nel corso della passata legislatura aveva sollecitato maggiore trasparenza nell'erogazione e nella distribuzione della quota dell'otto per mille, onde far sì che gli stanziamenti avessero carattere episodico. Di contro, fa presente che molti degli interventi, come ad esempio quello relativo alla Rupe di Orvieto, si caratterizzano per la loro continuità nel tempo, sicchè essi avrebbero più opportunamente richiesto interventi *ad hoc* e una specifica programmazione.

Nel tempo, egli rileva, il numero delle domande rimaste insoddisfatte si è considerevolmente accresciuto, da un lato per via della riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse complessive e dall'altro per la stessa crescente trasparenza nell'erogazione dei contributi, che ha indotto un incremento delle richieste complessive.

Senza entrare nel merito delle singole richieste accolte che, nella quasi totalità dei casi, sono dirette a realizzare interventi senz'altro opportuni, così come del resto lo sarebbero stati anche gran parte di quelli recati nelle richieste non accolte, il senatore giudica imprescindibile un ripensamento complessivo dei criteri che presiedono alla ripartizione. Sollecitando a tal fine il ricorso ad un sistema basato su macro-regioni, egli sostiene che l'attuale finisce per disperdere le erogazioni in interventi «a pioggia», di carattere assistenziale e politico.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), senza entrare a sua volta nel merito delle richieste accolte, stigmatizza l'entità della decurtazione delle risorse effettuata rispetto al 2002 (pari a 100 milioni di euro), che riduce ai minimi termini l'ammontare per gli interventi sui beni culturali.

Al riguardo, egli ricorda che la legge finanziaria per il 2004 aveva ridotto lo stanziamento complessivo di circa 80 milioni di euro. Ciò avvenne, egli prosegue, nell'ambito di una politica economica secondo cui alcuni settori, come ad esempio i beni culturali, venivano a svolgere un ruolo prioritario in termini di riduzione del *deficit* statale.

Non va poi dimenticato, egli ricorda, che anche rispetto allo scorso anno si registra una significativa decurtazione delle risorse destinate alla conservazione dei beni culturali, che passano da oltre 20 milioni di euro a poco meno di 8 milioni di euro.

Nell'esprimere profondo rammarico per le richiamate scelte politiche, egli avverte che, a fronte dei tagli al settore e dell'elevato numero di ri-

chieste pervenute, la scelta di accoglierne alcune e non altre appare in gran parte casuale.

In proposito, coglie peraltro l'occasione per criticare le disposizioni recate nel disegno di legge finanziaria per il 2006, che prefigurano un'ulteriore decurtazione dei finanziamenti diretti ai Beni culturali.

Quanto agli altri interventi a cui è diretta la quota dell'otto per mille, egli non esita a definire ai limiti del ridicolo l'esiguo contributo destinato per la fame nel mondo, tanto più a fronte delle decrescenti risorse stanziare in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE (n. 160)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*), il quale registra con favore che la designazione dell'avvocato Assumma alla presidenza della SIAE sia avvenuta con il consenso sostanzialmente unanime dell'assemblea dei rappresentanti degli associati, come del resto auspicato dalla Commissione istruzione, in sede di esame delle precedenti proposte di nomina.

Dopo aver illustrato il *curriculum* dell'avvocato Assumma, che conferma la sua indiscussa competenza nel settore del diritto d'autore, egli raccomanda infine l'espressione di un parere senz'altro favorevole sulla proposta di nomina.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, hanno indi la parola i senatori FAVARO (*FI*), DELOGU (*AN*) e GABURRO (*UDC*).

Anche la senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*), a nome dei Gruppi di opposizione, preannuncia voto favorevole sull'atto di nomina in titolo, sottolineando l'importanza di una designazione unanime da parte dell'assemblea dei rappresentanti degli associati nonché la necessità che si ponga fine alla crisi istituzionale che caratterizza da tempo la SIAE.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) conferma il suo voto favorevole sulla proposta di nomina, giudicando estremamente importante il consenso unanime nei confronti della designazione dell'avvocato Assumma. Ritiene tuttavia che non si possa dimenticare l'annosa vicenda che ha condotto alla situazione in cui versa la Società e, al riguardo, auspica che, anche attraverso un processo di autoriforma, la Società riesca ad assumere una collocazione idonea nel panorama culturale italiano.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, ha indi la parola il senatore BRIGNONE (*LP*), il quale coglie peraltro l'occasione per ribadire talune perplessità in merito alle funzioni svolte dalla Società.

Intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, interviene infine il senatore BEVILACQUA (*AN*), il quale – nell'esprimere riserve più sulla funzionalità complessiva della SIAE che sulla persona dell'avvocato Assumma – preannuncia, a titolo personale, il voto di astensione.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: ACCIARINI (*DS-U*), ASCIUTTI (*FI*), BARELLI (*FI*), BEVILACQUA (*AN*), BRIGNONE (*LP*), COMPAGNA (*UDC*), DELOGU (*AN*), DE RIGO (*FI*) (in sostituzione della senatrice Bianconi), FAVARO (*FI*), Vittoria FRANCO (*DS-U*), GABURRO (*UDC*), MONTICONE (*Mar-DL-U*), SCOTTI (*FI*) (in sostituzione del senatore Dell'Utri), SOLIANI (*Mar-DL-U*), SUDANO (*UDC*), TESSITORE (*DS-U*), TRAVAGLIA (*FI*) (in sostituzione del senatore Gentile), VALDITARA (*AN*) e ZAVOLI (*DS-U*). La proposta di nomina dell'avvocato Assumma è approvata, risultando 18 voti favorevoli, nessuno contrario e un astenuto.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap*» (n. 541)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore GABURRO (*UDC*), il quale sottolinea anzitutto che lo schema di regolamento in titolo è diretto a dare attuazione all'articolo 35, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 (la n. 289 del 2002), che ha demandato l'individuazione degli alunni portatori di *handicap* alle aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, effettuati secondo modalità e criteri definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sull'atto in titolo, prosegue il relatore, è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata lo scorso 16 giugno 2005 ed è stato altresì espresso il parere favorevole del Consiglio di Stato nell'adunanza dello scorso 25 agosto.

In proposito, egli segnala che le regioni, pur esprimendo avviso favorevole sul contenuto del provvedimento, hanno preliminarmente espresso perplessità sulla veste giuridica del provvedimento. Ritenendo che l'integrazione sociale degli alunni portatori di *handicap* sia materia di competenza concorrente, le regioni asserivano infatti che allo Stato non residuasse alcun potere regolamentare.

La Conferenza ha comunque espresso l'intesa, ricorrendo alla procedura recata all'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, che consente la stipula di intese per il conseguimento di obiettivi comuni.

Sulla questione il relatore fa presente che il Consiglio di Stato ha invece ribadito, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che la definizione dei livelli essenziali di prestazioni per l'attuazione dei diritti all'assistenza e all'integrazione sociale dei portatori di *handicap* è senz'altro di competenza statale (ed è pertanto legittimo il ricorso al potere regolamentare).

Entrando nel merito, l'articolo 1 ribadisce le finalità dell'atto in titolo, già recate al citato articolo 35, comma 7, della legge finanziaria per il 2003, che consistono nella definizione di modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di *handicap*. Accogliendo il suggerimento della Conferenza unificata, rispetto al testo originario è stata espunta la precisazione che il decreto era emanato ai fini dell'integrazione scolastica prevista dagli articoli 12 e 13 della legge-quadro per l'integrazione sociale delle persone handicappate (la n. 104 del 1992).

Si tratta a suo avviso di una scelta senz'altro opportuna, come del resto rilevato anche dal Consiglio di Stato, atteso che altrimenti le finalità dell'accertamento sarebbero state ristrette alla sola integrazione scolastica e si dovrebbero ipotizzare accertamenti diversificati per acclarare la medesima situazione di *handicap* a seconda del tipo di assistenza o integrazione da assicurare.

Quanto all'articolo 2, esso stabilisce che gli accertamenti collegiali disposti dalle aziende sanitarie debbano essere effettuati in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Al riguardo, il relatore segnala che il Consiglio di Stato riterrebbe più conforme al riparto di competenze fra Stato e regioni la sola previsione che la conclusione di detti accertamenti giunga in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, senza invece contemplare altro termine finale (quale quello di trenta giorni).

Detti accertamenti devono altresì essere documentati mediante apposito verbale, che dia conto delle caratteristiche della patologia (la quale deve essere di particolare gravità, stabilizzata o progressiva, nonché indicata seguendo la classificazione internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità).

Gli accertamenti collegiali sono poi propedeutici alla definizione della diagnosi funzionale dell'alunno da parte dell'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, nonché da operatori sociali).

Relativamente all'articolo 3, esso detta norme in materia di attivazione delle forme di sostegno, stabilendo che, conclusi i predetti accertamenti e definita la diagnosi funzionale, vengono indicati il profilo dinamico-funzionale nonché il piano educativo individualizzato, secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

In particolare, l'articolo 3, comma 2, dispone che in sede di definizione del piano educativo individualizzato, i soggetti ad essa preposti (ovvero operatori sanitari, personale insegnante curricolare e di sostegno,

nonché insegnanti operatori psico-pedagogici) siano altresì tenuti ad individuare le risorse necessarie, nonché l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

Rispetto alla versione sottoposta alla Conferenza unificata, su richiesta delle regioni, il relatore ricorda che è stato invece espunto il riferimento all'individuazione delle ore di assistenza ritenute necessarie. Si tratta di una scelta a suo giudizio condivisibile, tanto più che la competenza in materia di assistenza spetta agli enti locali, come del resto ribadito anche dal Consiglio di Stato nel richiamato parere sul provvedimento. Sarebbe tuttavia opportuno un chiarimento in merito all'effettiva portata dei compiti residuali, con particolare riferimento all'individuazione delle risorse necessarie.

Il comma 3 contempla infatti accordi fra enti locali, uffici scolastici regionali nonché direzioni sanitarie regionali dirette al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza, onde assicurare – fra l'altro – verifiche sistematiche con riferimento alla tematica dell'integrazione.

L'articolo 4 dispone una deroga alla procedura per l'attivazione di posti di sostegno – recata anch'essa all'articolo 35, comma 7, della legge finanziaria per il 2003 – che, come noto, è basata sul rapporto di un insegnante per ogni 138 alunni frequentanti gli istituti scolastici della provincia. Nello specifico, si prevede infatti la facoltà degli uffici scolastici regionali di autorizzare l'attivazione di ulteriori posti di sostegno sulla base di apposita certificazione attestante la particolare gravità dello stato di *handicap*.

L'articolo 5 specifica infine che la disciplina recata dall'atto in titolo si applica ad accertamenti che verranno effettuati dopo la sua entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2000, n. 226, in materia di fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo» (n. 542)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BEVILACQUA (AN), il quale rileva anzitutto che l'atto in titolo è diretto a modificare la normativa secondaria (recata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 1999 così come modificato dal successivo n. 226 del 2000) attuativa dell'articolo 27 della legge n. 448 del 1997 in materia di fornitura gratuita dei libri di testo degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. Si tratta a suo avviso di un intervento senz'altro necessario poiché i richiamati regolamenti, con cui si è proceduto – fra l'altro – a ripartire in apposite tabelle fra le regioni i contributi statali,

sono stati censurati dalla Corte costituzionale, con sentenza del dicembre 2001, in quanto in detto riparto non erano state incluse le province autonome di Trento e Bolzano.

Il Governo intende dunque dare un assetto definitivo al settore, anche se – ricorda il relatore – nelle more dell'approvazione dell'atto in titolo il Ministero dell'istruzione aveva comunque opportunamente adottato decreti dipartimentali con cadenza annuale, diretti a definire un riparto dei contributi per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005. Questi ultimi, da un lato, includevano nel riparto le Province autonome e, dall'altro, disponevano l'accantonamento precauzionale di una somma per il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta che, pur non essendo direttamente chiamati in causa dalla Corte (in quanto il ricorso era stato sollevato dalle Province autonome), si trovavano in una situazione del tutto analoga a quella dei ricorrenti. Quanto alle altre regioni a statuto speciale, vale la pena ricordare che esse erano invece incluse sin dall'inizio nelle citate tabelle di riparto allegate al decreto n. 320 del 1999.

Entrando nel merito dell'atto in titolo, l'articolo 1 stabilisce che i provvedimenti di aggiornamento delle tabelle, che – a fronte dei dati annualmente forniti dall'ISTAT – definiscono il riparto, siano adottati con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione.

Quanto all'articolo 2, esso contempla la sostituzione delle tabelle allegate al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 320 del 1999 con quelle allegate al provvedimento in titolo, in cui sono inserite le Province autonome, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta.

Relativamente all'articolo 3, per un verso, esso è volto a confermare la validità degli schemi di riparto recati dai decreti dipartimentali adottati per gli anni 2002- 2005 e, per l'altro, esso assegna al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta le somme accantonate in detti decreti.

L'articolo 4 dispone infine l'assegnazione alle due Regioni a statuto speciale e alle Province autonome delle somme arretrate relative alle annualità dal 1999 al 2001, secondo un piano di recupero triennale, utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione proporzionale delle quote spettanti alle altre regioni.

Al riguardo, il relatore giudica opportuno un effettivo incremento del fondo complessivo destinato alle dotazioni dei libri di testo, come del resto auspicato anche dalla Conferenza Stato-Regioni nel parere reso sul provvedimento lo scorso 16 giugno, al fine di non pregiudicare l'effettività del diritto allo studio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha ritirato il decreto-legge n. 164, in materia di spettacolo, il cui disegno di legge di conversione era all'esame dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 6055). Al fine di

corrispondere tuttavia alle larghe attese del settore, preannuncia l'intenzione di presentare un disegno di legge – che si augura possa raccogliere il più ampio consenso da parte di tutti i Gruppi – onde pervenire nel più breve tempo possibile alle definizioni quanto meno delle questioni non controverse.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) dichiara di aderire all'iniziativa preannunciata dal Presidente per mero senso di responsabilità nei confronti del comparto. Coglie tuttavia l'occasione per stigmatizzare la scelta della maggioranza di conferire priorità all'esame di altri provvedimenti, come ad esempio la riforma elettorale, a danno delle misure a sostegno dell'attività cinematografica.

Si associa la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale chiede altresì raggugli in ordine all'eventuale *iter* del provvedimento, cui risponde il PRESIDENTE.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

503^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente

PEDRAZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Bue.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

(2534) CHIRILLI ed altri. – Modifiche all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre 2005.

Il presidente GRILLO fa presente, preliminarmente, che per improrogabili impegni del Relatore, senatore Menardi, svolgerà egli stesso le funzioni del medesimo nell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3596 e 2534.

Dichiara poi l'inammissibilità per estraneità all'oggetto del decreto-legge in conversione – ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento – degli emendamenti 1.0.67, 1.0.71, 1.0.72, 1.0.73, 1.0.74, 1.0.75, 1.0.76, 1.0.77, 1.0.78, 1.0.79, 1.0.80, 1.0.81, 1.0.82, 1.0.83 e 1.0.85.

Dopo aver rinunciato all'illustrazione degli emendamenti a firma del Relatore, invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti e procedere all'illustrazione.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) illustra gli emendamenti presentati dal Gruppo dei Verdi-L'Unione, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 che prevedono l'innalzamento della sanzione amministrativa comminata al proprietario del veicolo ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, e stabiliscono il fermo amministrativo come sanzione accessoria prevista dallo stesso articolo. Illustra poi gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.13, in materia di rimorchi di velocipedi per il trasporto di bambini e cose e di noleggio di velocipedi con conducente. L'emendamento 1.0.22 vieta l'utilizzo delle cosiddette *city-cars* ai minori di diciotto anni e l'emendamento 1.0.23 detta norme restrittive per i possessori di patenti di guida di categorie diverse ai quali sia stata sospesa la patente per una delle categorie di cui sono titolari. Illustra inoltre l'emendamento 1.0.41 che reca disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida. L'emendamento modifica inoltre le disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all'uso di stupefacenti e prevede le sanzioni accessorie della sospensione o della revoca del documento di guida per i ciclomotori modificando altresì le norme sulla revoca della patente. Disposizioni ulteriori integrano poi le norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli, l'uso del casco protettivo nonché la gestione ed il controllo dell'uso delle strade. Conclude infine sottolineando l'importanza dell'emendamento 1.0.44 che modifica in senso restrittivo il limite massimo di alcool nel sangue al di sopra del quale si procede alla revoca della patente di guida, in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) manifesta anzitutto il proprio disappunto per la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti a sua firma, volti a favorire l'utilizzo di combustibili ecocompatibili per autotrazione e recanti norme in materia di mobilità sostenibile in considerazione dello scarso rigore adottato nell'esame del decreto-legge n. 163 del 2005 recentemente approvato dal Senato. Si sofferma quindi ad illustrare gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 che mirano a rendere le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada proporzionali al disagio provocato dalle relative contravvenzioni alla circolazione veicolare.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) illustra gli emendamenti del Gruppo dei DS - L'Ulivo. Si sofferma sull'emendamento 1.0.64, a sua firma, che mira a correggere la deprecabile abitudine di talune amministrazioni locali di inserire nei propri bilanci di previsione cospicui importi derivanti dalle sanzioni amministrative per le contravvenzioni al Codice della strada, elevate attraverso l'impiego di strumenti automatici, quali il cosiddetto *autovelox*. L'emendamento proposto mira a scoraggiare tale costume facendo confluire i proventi così ottenuti nel fondo previsto dall'articolo 208, comma 2, del Codice della strada, finalizzandone l'impiego alla realizzazione di attività per la sicurezza stradale.

Il senatore GUASTI (*FI*) manifesta apprezzamento per le motivazioni che hanno indotto il senatore Montalbano a presentare l'emendamento 1.0.64, che dichiara di sottoscrivere. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) dichiara altresì di sottoscrivere l'emendamento 1.0.64 rinunciando ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore CICOLANI (*FI*) rinuncia all'illustrazione degli emendamenti a sua firma.

Il presidente PEDRAZZINI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge intendendosi illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PEDRAZZINI avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 12 ottobre 2005, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 3596 e 2534.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3596**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

CICOLANI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole «e della patente».

1.2DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il capoverso «b)».

1.3DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «da euro 250 a euro 1.000.» con le seguenti «da euro 500 a euro 2.500».

1.4DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «euro 1.000» aggiungere il seguente periodo: «e alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da quindici giorni ad un mese».

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis Al comma 4 dell'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ed integrato, nel primo, secondo e quarto periodo, dopo la frase "corsi di aggiornamento," aggiungere quanto segue: ", miglioramento e riabilitazione del guidatore".

Nel terzo periodo, del medesimo comma, dopo le parole "l'attestato di frequenza" aggiungere la seguente parola: "profittevole".

Nel quarto periodo dopo la parola "autorizzazione" aggiungere: "e del suo rinnovo"».

1.6

IL RELATORE

Al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

«Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è riattribuito, al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore».

1.7

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«Lo stesso decreto disciplina anche la registrazione dei dati relativi a tutte le altre riattribuzioni dei punti e delle patenti in un'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, comprendendovi le auto-scuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi, e l'efficacia dei rispettivi erogatori; per scopi convergenti, una seconda sezione registra gli accertamenti di cui al comma 6, ed i relativi accertatori i quali,

per migliorare le derivanti recidive, possono richiedere che un corso preceda l'accertamento finale».

1.8

MUGNAI

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 126-bis, comma 1-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "quindici punti", sono sostituite con le seguenti: "dodici punti"».

1.9

ZANDA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione o violi gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 500 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi".

2-ter. Il comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è abrogato».

1.10

ZANDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 2, lettera c), dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"c) in seconda fila e comunque in moda da intralciare la circolazione, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli"».

1.11

ZANDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli"».

Conseguentemente, al secondo comma, sopprimere la lettera c).

1.12

ZANDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"5-bis) Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250"».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 2, lettera b) il primo periodo è sostituito dal seguente:

"Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici *coils* e laminati grezzi entro cinquanta chilometri dal luogo di produzione, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico

con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità"».

1.0.2

CICOLANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 3 è aggiunto il periodo: "In particolare, il Prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento"».

1.0.3

MUGNAI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. I blocchi di controllo sulla rete stradale devono essere preventivamente segnalati ed effettuati con auto di servizio ben visibili e identificabili"».

1.0.4

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada dopo il comma 5 inserire il seguente 5-bis:

"I blocchi di controllo, effettuati dai vari organi di Polizia sulla rete stradale devono essere preventivamente segnalati, effettuati con auto di servizio visibili ed identificabili"».

1.0.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione"».

1.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire la lettera i) con la seguente:

"i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio con o senza impiego di un carrello "dolly"; per semirimorchio, si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a

un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello *dolly* e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello *dolly*».

1.0.7

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 2-ter il primo periodo è sostituito dal seguente:

"2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007"».

1.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "di simbolo o dicitura dalle quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "di diciture delle quali può individuarsi la persona fisica interessata"».

1.0.9

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la semplificazione amministrativa nel settore della circolazione stradale)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli autoveicoli, i cui componenti, regolarmente omologati, presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo".

Conseguente, al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 236 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole da: "Qualora tale rilascio" a: "della modifica", sono soppresse.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le relative modifiche al Regolamento attuativo».

1.0.10

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la semplificazione amministrativa nel settore della circolazione stradale)

Al comma 1 dell'articolo 78 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentino dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo"».

1.0.11

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 79 del "Nuovo codice della strada", di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'art. 80 e dell'art. 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter".

2. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del Regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di Frenatura) è sostituito dal seguente:

Veicoli di cui all'art. 80,
comma 4 del codice
(revisione annuale)

Veicoli di cui all'art. 80,
comma 3 del codice
(revisione 4 anni poi 2 anni)

1. Dispositivi di frenatura

- 1.1 Freno di servizio
 - 1.1.1 Stato meccanico
 - 1.1.2 Efficienza
 - 1.1.3 Equilibratura
 - 1.1.4 Pompa a vuoto e compressore
 - 1.1.5. *Spessore e stato del disco freno*
- 1.2. Freno di soccorso
 - 1.2.1. Stato meccanico
 - 1.2.2. Efficienza
 - 1.2.3 Equilibratura
- 1.3. Freno a mano
 - 1.3.1. Stato meccanico
 - 1.3.2. Efficienza
- 1.4. Freno di rimorchio o semirimorchio
 - 1.4.1. Stato meccanico – frenatura automatica
 - 1.4.2. Efficienza».

1. Dispositivi di frenatura

- 1.1 Freno di servizio
 - 1.1.1 Stato meccanico
 - 1.1.2 Efficienza
 - 1.1.3 Equilibratura
 - 1.1.4. *Spessore e stato del disco freno*
- 1.2. Freno a mano
 - 1.2.1. Stato meccanico
 - 1.2.2 Efficienza

1.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così modificato:

a) al primo periodo la parola "Chiunque" è sostituita dalle seguenti: "Fuori dai casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque";

b) nel secondo periodo le parole da "ovvero" fino a "revisione." sono soppresse;

c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "In tali casi, l'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un'officina di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione accessoria del fermo del veicolo, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI."».

1.0.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis - I velocipedi"».

1.0.14

MORRA, PESSINA, CHERCHI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori," e le parole: "che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264" sono soppresse».

1.0.15

MEDURI, DEMASI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori," e le parole: "che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264" sono soppresse».

1.0.16

MAFFIOLI, FORTE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori," e le parole: "che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264" sono soppresse».

1.0.17

PELLEGRINO, FORTE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo le parole: "La targa" sono inserite le seguenti: ", carta valori," e le parole: "che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264" sono soppresse».

1.0.18

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole "da euro 35,00 a euro 143,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500,00 a euro 2.000,00";

b) al comma 14, nel primo periodo, le parole "dai commi 5,6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 5 e 7"; nel secondo periodo le parole "dai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5"; nell'ultimo periodo le parole "Alle violazioni previste dai commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9"».

1.0.19

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Requisiti per la guida dei quadricicli)*

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "01-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di quadricicli è esteso a coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano titolari di patente di guida. Coloro che abbiano compiuto la maggiore età e che non siano muniti di patente di guida conseguono il certificato di idoneità alla guida previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. È fatto divieto al maggiorenne di utilizzare i quadricicli in caso di revoca, ritiro, sospensione o scadenza della validità della patente di guida"».

1.0.20

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Requisiti per la guida dei quadricicli)*

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "01-bis. Al maggiorenne è fatto divieto di condurre quadricicli nel caso in cui non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida. È fatto, altresì, divieto al maggiorenne di utilizzare i quadricicli in caso di revoca, sospensione o scadenza della validità della patente di guida. Per guidare un quadriciclo, il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis"».

1.0.21

FABRIS, FILIPPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui al decreto 31 gennaio 2003 – Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 91/61/CEE) – il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

a) dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;

b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza"».

1.0.22

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole "11-bis" aggiungere le seguenti "Per guidare un ciclomotore a tre ruote o un quadriciclo leggero omolo-

gato ad un ciclomotore è necessario aver conseguito la patente di guida ed aver compiuto 18 anni di età"».

1.0.23

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, sopprimere le parole "coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore;"».

1.0.24

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-quater l'ultimo periodo è soppresso».

1.0.25

CICOLANI

All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 1-quater l'ultimo periodo è soppresso».

1.0.26

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole "3,5 t" sono sostituite con "5 t", ovunque ricorrano».

1.0.27

CHIRILLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole "3,5 t" sono sostituite con "5 t", ovunque ricorrano».

1.0.28

TUNIS

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole "3,5 t" sono sostituite con "5 t", ovunque ricorrano».

1.0.29

CREMA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole "3,5 t" sono sostituite con "5 t", ovunque ricorrano».

1.0.30

GUASTI, PASINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole "3,5 t" sono sostituite con "5 t", ovunque ricorrano».

1.0.31

PESSINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole "3,5 t" sono sostituite con "5 t", ovunque ricorrano».

1.0.32

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t"».

1.0.33

PESSINA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t"».

1.0.34

PASINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno

carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t"».

1.0.35

CHIRILLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t"».

1.0.36

CREMA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t"».

1.0.37

TUNIS

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 116, comma 3, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15%, il limite stabilito di 3,5 t"».

1.0.38

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione

è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco";

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Avverso il giudizio delle Commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della SpA Ferrovie dello Stato".

2. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole "può svolgersi" sono aggiunte le seguenti: ", subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,".

3. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti".

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco".

4. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della SpA Ferrovie dello Stato, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono presiedute dal medico responsabile dell'Ufficio medico legale dell'Unità sanitaria locale presso la quale opera la Commissione; in mancanza di detto ufficio le Commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'Unità sanitaria locale, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le Commissioni Medico locali sono composte di due membri effettivi e di due supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale dove opera la Commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti ai sensi del comma 4 del presente articolo, nell'elenco istituito presso l'Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le Commissioni medico locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nell'Albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.0.39

CHIRILLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma 1 premettere il seguente:

"1. All'articolo 119, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché da medici specialisti in medicina legale, in regime libero-professionale"».

1.0.40

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sopprimere il secondo periodo del comma 7».

1.0.41

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN.

*Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:***«Art. 1-bis.***(Disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida)*

1. La tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis è integrata come segue:

a) sono anteposti i seguenti punti:

art. 9-bis, comma 1	10
art. 9-ter, comma 1	10
art. 10, comma 18	10
art. 10, comma 19	5
art. 79, comma 4	4;

b)

c) la prima parte dell'alinea dell'articolo 146 è così modificata:
«comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata, nei centri abitati 2
fuori dei centri abitati 4»;

d)

e) dopo l'alinea «Art. 154» è aggiunto il seguente:

«Art. 157, comma 1, prima parte,	2
comma 4,	2
comma 7,	4»;

f) l'alinea relativo all'art. 158 è così sostituita:

«Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f) g) e h)	3
comma 2, lettere b), d), g) e h)	2».

2. All'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-bis e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti suindicati esclusivamente nella Provincia in cui si trova l'elenco».

3. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;

b) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

«5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con de-

creto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

5. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Soc. FS S.p.A., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.

7. Al comma 3 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «i medici di cui all'articolo 119, comma 2 del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale».

8. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.

Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma precedente appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.».

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis.».

Art. 1-quater.

(Sanzione accessoria della sospensione o della revoca del documento di guida per ciclomotori e modificazioni alle norme sulla revoca della patente)

1. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 218-bis. – *(Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori).* – 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».

2. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nella ipotesi di condanna per omicidio colposo causato da incidente stradale, a seguito di violazione di una delle norme di comportamento o per inosservanza della segnaletica stradale quando la violazione sia stata commessa da conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186 e 187».

3. E' abrogato l'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come introdotto dall'articolo 5-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 1-quinquies.

(Disposizioni integrative alle norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli e sull'uso del casco protettivo)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 169, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II,

Titolo VI. In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*sexies* dell'articolo 213»;

b) all'articolo 170, comma 7, le parole «per trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*sexies* dell'articolo 213.»;

c) all'articolo 171, comma 3, le parole «per trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di recidiva, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*sexies* dell'articolo 213.»;

d) all'articolo 171, comma 1-*bis*, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché il conducente di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h.»;

g) al comma 2-*sexies* dell'articolo 213, sostituire le parole «È sempre» con le seguenti: «in caso di recidiva è».

Art. 1-*sexies*.

(Disposizioni relative ai veicoli dei corpi e dei servizi di polizia provinciale)

1. I veicoli in dotazione dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e municipale, destinati esclusivamente all'impiego nei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico, previsto dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510.

2. Ai veicoli di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53».

Art. 1-*septies*.

(Disposizioni in materia di gestione e controllo dell'uso delle strade)

1. Allo scopo di consentire agli enti proprietari di strade una più efficace azione di contrasto al danneggiamento del patrimonio stradale e per la conservazione di esso, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 15, comma 2, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel

massimo ad euro 150 e ad euro 600 e quelle previste dal comma 3 da euro 500 ad euro 2.000;

b) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 16 comma 4, 18 comma 5, 20 comma 4, 22 comma 11, 29 comma 3, 31 comma 2, 32 comma 6 e 33 comma 7, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 500 e ad euro 2.000;

c) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni agli articoli 17 comma 3 e 30 comma 8, sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 1.000 e ad euro 4.000;

d) le sanzioni pecuniarie amministrative previste per le violazioni all'articolo 34, comma 5 sono elevate rispettivamente nel minimo e nel massimo ad euro 250 e ad euro 1.000.

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale)

1. I Comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di «ausiliari del traffico».

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle aree pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. Per la gestione e il controllo della sosta nelle aree e nei parcheggi realizzati su concessioni portuali e aeroportuali, il sindaco autorizza l'impiego degli ausiliari di cui al comma 3, lett. *b*).

5. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera *b*), è limitata alle strade con sosta a tempo determinato o regolamentata ed alle aree di sosta o parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere *a*) e *b*).

6. Alla procedura sanzionatoria provvede l'ufficio o comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal Comune. Nel caso di cui al comma 4 la procedura sanzionatoria e la destinazione dei relativi proventi competono al Comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio».

3. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 – (*Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*). –

1. Nei centri abitati i Comuni con ordinanza del sindaco possono, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, commi 1 e 2;

b) limitare o vietare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413 e del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle direttive ministeriali e della Regione;

c) adottare i provvedimenti di cui all'articolo 4, commi 1, ultimo periodo, e 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, per le strade all'interno dei centri abitati e per le altre strade comunali;

d) emanare le direttive per l'adozione delle ordinanze previste al comma 2, lettera *b*), n. 12), previa intesa con i soggetti interessati;

2. I Comuni possono inoltre:

a) con delibera della giunta comunale:

1) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificata per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Il pagamento nelle aree di sosta, ove previsto, è limitato nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, salvo la possibilità di determinare orari, giorni e periodi diversi, per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

2) fissare i corrispettivi dovuti al Comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione. Per corrispettivo si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, finalizzato a favorire la rotazione della sosta dei veicoli;

3) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

4) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

5) riservare strade, tratti di esse o corsie, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana;

6) approvare piani per la razionalizzazione della circolazione dei veicoli destinati alla distribuzione delle merci nelle aree urbane in modo da assicurare i necessari servizi di trasporto merci, minimizzando il numero dei veicoli a ciò necessari, razionalizzandone l'esercizio e riducendo l'inquinamento atmosferico. A tal fine con il piano sono individuate le zone o le strade costituenti itinerario su cui possono essere effettuati il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose per effettuare operazioni di carico e scarico. Nello stesso piano possono essere fissati giorni e orari di svolgimento delle attività di trasporto delle merci, ivi comprese quelle effettuate con veicoli di massa complessiva inferiore a 6 t, assoggettandole al pagamento di un corrispettivo e predisponendo apposita segnaletica di instradamento;

7) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero, stabilendo anche particolari forme di agevolazioni tariffarie e modalità di pagamento;

8) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

b) con ordinanza dirigenziale:

9) adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 4, eccetto quelli di cui alle lettere *c)* e *d)*;

10) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di esse, ovvero in una determinata intersezione, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi

su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

11) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso sanitario, delle delegazioni diplomatiche accreditate, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento, di determinate utenze per esigenze di pubblico interesse o svolgenti servizi pubblici primari riconosciuti dal Comune stesso, limitatamente allo svolgimento del servizio di emergenza, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata deambulazione o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale, ovvero ai servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di *car sharing* di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, per il servizio di noleggio senza conducente e per quello di *parking valet*, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi o esercizi similari;

12) stabilire la disciplina del transito e della sosta nelle aree non di proprietà comunale e in quelle private aperte all'uso pubblico di interesse per la mobilità urbana realizzati conformemente agli strumenti urbanistico-edilizi, quali parchi, autoporti, università, ospedali, mercati e supermercati, impianti sportivi od ad uso ludico, parcheggi in strutture o in superficie aperti al pubblico, ivi compresi quelli destinati al servizio di strutture ricettive, commerciali, di trasporto od economico-produttive;

13) stabilire orari e riservare aree per il transito e la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose, per le operazioni di carico e scarico;

14) prevedere l'installazione di dissuasori per l'accesso o per la sosta al fine di assicurare maggiore sicurezza e il più razionale utilizzo degli spazi destinati ai diversi utenti della strada;

15) adottare tutti gli altri provvedimenti comunque afferenti la disciplina della circolazione o della sosta ai fini della sicurezza e scorrevolezza del traffico;

16) adottare i provvedimenti attuativi del Piano urbano del traffico e del Programma di interventi per la sicurezza stradale, salvo quelli di competenza della giunta.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Tutti gli altri provvedimenti sono di competenza del Comune, che li adotta a norma del comma 2, sentito il parere dell'ente proprietario della strada che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende dato favorevolmente. Per i provvedimenti d'urgenza o di durata temporanea, comunque fino a trenta giorni, il parere non è obbligatorio, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione all'ente proprietario e la facoltà di quest'ultimo di formulare le proprie osservazioni.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati da coloro che esercitano la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. I divieti di sosta sulle strade urbane sono imposti di norma dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo che, per esigenze di sicurezza o di scorrevolezza della circolazione, venga prevista durata diversa indicata sul relativo pannello integrativo del segnale.

6. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi sono stabiliti nel regolamento. Con direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni sentita l'ANCI, sono stabilite le caratteristiche dei segnali stradali da utilizzare per la regolamentazione e la limitazione della sosta nelle aree e nei parcheggi tariffati ai sensi del comma 2, lettera a), n. 1).

7. Le strutture di parcheggio devono essere realizzate in sito autonomo facente parte della strada e comunque non interferenti con le parti di essa destinate allo scorrimento dei veicoli o al transito dei pedoni. Le aree di sosta, comunque limitate o regolamentate, devono essere realizzate fuori dalla carreggiata e in modo che i veicoli in sosta non costituiscano impedimento o limitazione alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

8. I proventi delle aree di sosta e dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti al Comune, sono destinati all'allestimento e alla gestione di aree di sosta, nonché alla costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, da realizzare anche con il concorso di altri fondi dei Comuni e, mediante apposita convenzione, dei privati. I proventi eventualmente eccedenti sono destinati ad altri interventi per migliorare la mobilità urbana.

9. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie, ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico, si intende senza custodia del veicolo ancorché gestita direttamente dal Comune o da soggetto concessionario o affidatario. La gestione diretta, in concessione o in affidamento della sosta, all'interno dei parcheggi in struttura o in superficie, non è considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. Qualora il Comune disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, su parte della stessa area o su altra area nelle immediate vicinanze, deve essere riservata una adeguata area di sosta senza pagamento di corrispettivo, anche se a durata limitata. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3

«area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate secondo le direttive previste al comma 12, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

10. Il Comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di cinquecento euro, il Comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.

11. I Comuni provvedono a delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco. Analogamente i Comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica di cui al quarto periodo del comma 9, nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma.

12. I Comuni, con i piani del traffico e nel rispetto delle norme che ne regolano l'autonomia di organizzazione e gestione, istituiscono l'ufficio tecnico del traffico, prevedendo, all'interno dello stesso, il coordinamento dei piani degli spostamenti casa-lavoro delle aziende, pubbliche e private, residenti nel territorio del Comune (*mobility manager* di area), nonché progettare, organizzare e gestire servizi complementari al trasporto pubblico locale, secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento.

13. I Comuni possono prevedere l'installazione e l'esercizio di impianti per il controllo degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, nelle corsie riservate e nelle aree destinate al carico e scarico delle merci, ai fini del controllo e dell'accertamento delle violazioni. Nel regolamento sono stabilite le norme per l'installazione, la rilevazione, l'utilizzazione e il trattamento dei dati, anche per finalità diverse da quelle predette, le modalità di esercizio dell'impianto, le caratteristiche e i criteri per l'omologazione degli impianti stessi.

14. Le zone di cui al comma 11 sono indicate mediante appositi segnali.

15. Nell'ambito delle zone di cui al comma 11 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nel medesimo comma, i Comuni hanno facoltà di riservare aree di sosta per veicoli privati dei residenti nella zona od assimilati, a titolo gratuito od oneroso.

16. Per le città metropolitane le competenze previste dal presente articolo sono esercitate secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti in materia da esse adottati.

17. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione emanati a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centocinquanta ad euro seicento. In tali casi si applica anche l'articolo 6, comma 15, eccetto l'ultimo periodo.

18. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite nell'articolo 146. Limitatamente al divieto di sosta, se la violazione è commessa con un velocipede o con un ciclomotore a due ruote, a condizione che la sosta non costituisca intralcio alla circolazione dei pedoni, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma pari al 50 per cento della corrispondente sanzione prevista per gli altri veicoli.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del Titolo VI.

20. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a venti euro; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di dieci periodi. La sanzione si applica con le stesse modalità anche nei casi di sosta tariffata.

21. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 20, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

22. Chiunque rende in tutto o in parte non visibile o non leggibile la targa del veicolo, al fine di eludere il controllo all'accesso o al transito ai varchi delle zone a traffico limitato o delle altre zone controllate con sistemi automatici di rilevamento del passaggio del veicolo, salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'eventuale sanzione prevista dall'articolo 102, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro duemila. Della violazione risponde, in concorso con il conducente, il proprietario del veicolo o gli altri soggetti previsti dall'articolo 196, comma 1.

23. Chiunque, autorizzato a circolare o solamente a sostare nelle zone a traffico limitato o nelle altre zone regolamentate in deroga alla disciplina stabilita dal Comune, è tenuto ad esporre all'interno del veicolo in modo ben visibile il permesso o il contrassegno previsto. Alla mancata esposi-

zione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquanta ad euro duecento.

24. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta determinato a norma del comma 2, punto 2), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentacinque ad euro centoquaranta. Se l'omesso pagamento della tariffa viene effettuato entro le 48 ore feriali successive all'ora di fine sosta, nelle forme stabilite dal Comune, la sanzione si applica nella misura pari alla metà. Si applicano inoltre, se previste, le maggiorazioni di cui al comma 10, ridotte alla metà».

5. All'articolo 138, comma 11, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché ai veicoli dei corpi e servizi di polizia provinciale e municipale previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere *d*-bis) ed *e*)».

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, sentiti l'UPI e l'ANCI, adotta le disposizioni regolamentari per l'attuazione di tale norma. A decorrere dal 1° gennaio 2006 a tali veicoli non si applica la tassa prevista dall'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, nonché alla tassazione prevista a norma dell'articolo 17, comma 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1998, n. 223.

1.0.42

FABRIS FILIPPELLI RIGHETTI PEDRINI

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulla patente a punti e in materia di requisiti, esame di idoneità, durata e conferma della patente di guida)

1. La tabella dei punteggi prevista all'articolo 126-bis è integrata come segue:

h) sono anteposti i seguenti punti:

art. 9-bis, comma 1	10
art. 9-ter, comma 1	10
art. 10, comma 18	10
art. 10, comma 19	5
art. 79, comma 4	4;

i) la prima parte dell'alinea dell'articolo 146 è così modificata:
«comma 2, segnali stradali di obbligo, limitazione o divieto ad eccezione di quelli di divieto di sosta o di fermata, nei centri abitati 2
fuori dei centri abitati 4»;

j) dopo l'alinea «Art. 154» è aggiunto il seguente:

«Art. 157, comma 1, prima parte, 2
comma 4, 2
comma 7, 4»;

k) l'alinea relativo all'art. 158 è così sostituita:

«Art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e), f) g) e h) 3
comma 2, lettere b), d), g) e h) 2».

2. All'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-*bis* e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti suindicati esclusivamente nella Provincia in cui si trova l'elenco».

3. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole «può svolgersi» sono aggiunte le seguenti: «, subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,».

4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tal fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le mo-

dalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti.»;

b) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco».

5. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del Distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Soc. FS S.p.A., o di medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono composte da medici in attività di servizio presso l'Azienda sanitaria locale presso la quale opera la Commissione.

7. Al comma 3 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «i medici di cui all'articolo 119, comma 2 del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di

un membro effettivo e di uno supplente psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale».

8. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 119, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è integrato con uno psicologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, prescelto tra una terna di nomi fornita dal presidente nazionale dell'ordine degli psicologi.

Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti)

1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 20.000. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 10.000 a euro 40.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del Titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui al comma precedente appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale».

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costi-

tuisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-bis».

Art. 1-*quater*.

(Sanzione accessoria della sospensione o della revoca del documento di guida per ciclomotori e modificazioni alle norme sulla revoca della patente)

4. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 218-bis. - *(Sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente e del certificato di idoneità per la guida di ciclomotori)*. – 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, essa si applica anche ai conducenti muniti di patente che guidano ciclomotori.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano negli stessi casi e con analoga procedura anche ai conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori».

5. All'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nella ipotesi di condanna per omicidio colposo causato da incidente stradale, a seguito di violazione di una delle norme di comportamento o per inosservanza della segnaletica stradale quando la violazione sia stata commessa da conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi degli articoli 186 e 187».

3. E' abrogato l'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come introdotto dall'articolo 5-bis del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 1-*quinquies*.

(Disposizioni integrative alle norme che disciplinano il trasporto di persone sui veicoli e sull'uso del casco protettivo)

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 169, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 7 consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni e la so-

sospensione della patente per analoga durata, ai sensi del capo I, sezione II, Titolo VI. In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente è da quattro a dodici mesi.»;

b) all'articolo 170, comma 7, le parole «per trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi.»;

c) all'articolo 171, comma 3, le parole «per trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «per novanta giorni e con la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori per analoga durata» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di recidiva, il fermo amministrativo è di sei mesi e la sospensione della patente o del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore è da quattro a dodici mesi.»;

d) all'articolo 171, comma 1-bis, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché il conducente di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1kW e con velocità massima di costruzione di 18 km/h.»;

l) il comma 2-sexies dell'articolo 213 è abrogato.

1.0.43

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifiche all'articolo 130-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285)*

1. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sopprimere le parole "doppio del"».

1.0.44

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche all'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 130-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole "al comma 9" con le seguenti: "al comma 6"».

1.0.45

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 110 Km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Nei centri residenziali dei centri urbani la velocità massima non può superare i 30 Km/h"».

1.0.46

FABRIS FILIPPELLI RIGHETTI PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni al Nuovo Codice della Strada in materia di limiti di velocità)

1. Al comma 1 dell'articolo 142 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sopprimere il secondo ed il terzo periodo».

1.0.47

MUGNAI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 142 del nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. I limiti di velocità di cui al precedente comma, ad esclusione di quelli previsti per le strade nei centri abitati e per le strade urbane, possono essere derogabili nella misura del 20 per cento, e comunque non possono eccedere i 160 km orari, da coloro che sono in possesso della patente di guida da almeno cinque anni, qualora le caratteristiche di sicurezza del veicolo, le condizioni della strada e le condizioni atmosferiche lo consentano"».

1.0.48

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, con specifica attestazione documentale";

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. È fatto obbligo di rendere visibili gli agenti rilevatori. Nel regolamento sono indicate le modalità d'impiego delle apparecchiature e dei mezzi di accertamento delle violazioni, tali da garantire la sicurezza della circolazione stradale e senza esporre ad inutili rischi gli utenti della strada".

1.0.49

CICOLANI

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI".

2. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

3. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "Salvo quanto previsto dal comma 1-ter", sono soppresse.

b) il comma 1-ter è soppresso».

1.0.50

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 7 bis dell'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo"».

1.0.51

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86"».

1.0.52

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 9 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sostituire le parole "1,5 grammi" con le seguenti: "1 grammo"».

1.0.53

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

(Modificazioni all'articolo 189 comma 8 del Nuovo Codice della Strada)

1. Sostituire l'articolo 189, comma 8, del Nuovo Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il seguente:

"8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a

disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187"».

1.0.54

SODANO, RUVOLO, COMPAGNA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 213, comma 2 *quinqüies* e comma 2 *sexies*, del Nuovo Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

- a) comma 2-*quinqüies*. Sostituire la parola "trenta" con "novanta"
 - b) comma 2-*sexies*. Sostituire la parola "confisca" con "sequestro"; sono soppresse le parole "o per commettere un reato"; sono soppresse le parole "o per il reato"; alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: "Il veicolo è successivamente restituito al legittimo proprietario previo nuovo conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore "patentino"».
-

1.0.55

CICOLANI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2-*sexies* è soppresso».
-

1.0.57

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

*(Modifiche all'articolo 213 del Nuovo codice della strada,
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)*

All'articolo 213, comma 2-*sexies* del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: "È sempre disposto il sequestro per 30 giorni in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui all'articolo 171 ed è sempre disposta la confisca nel caso in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato siano stati commessi da un detentore maggiorenne, sia che siano stati commessi da un detentore minorenni"».

1.0.58

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

1. All'articolo 213 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*sexies*, primo periodo, sono abrogate le parole: «per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171» e le parole: "la violazione amministrativa o";

b) al comma 2-*sexies*, secondo periodo, le parole: "la violazione" sono sostituite dalle seguenti: "il reato"».

1.0.59

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

(Modifiche all'articolo 213 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

All'articolo 213, comma 2-*sexies*, primo periodo, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

alla parola "la confisca" sostituire: "il sequestro per 30 giorni".

Contestualmente, dopo la parola "170" aggiungere le seguenti: "commi 2,4,5"».

1.0.60

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Modifiche all'articolo 213 del Nuovo codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

All'articolo 213, comma 2-*sexies*, primo periodo, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

alla parola "la confisca" sostituire le parole con: "il sequestro per 30 giorni"».

1.0.61

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate le parole: "È disposta, inoltre, la confisca del veicolo"».

1.0.62

PASINATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma per accelerare la procedura di revisione dei veicoli)

All'articolo 216, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole «della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole». Conseguentemente al comma 2, dopo le parole «La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dall'organo accertatore se si tratta della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,».

1.0.63

PASINATO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma per accelerare la procedura di revisione dei veicoli)

All'articolo 216, al comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1.bis. Al fine di accelerare la procedura di revisione, è facoltà dell'organo accertatore rilasciare, su richiesta dell'interessato, copia della carte di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, dando contestuale comunicazione del rilascio al competente ufficio del Dipartimento trasporti terrestri».

1.0.64

MONTALBANO, GUASTI, CHIRILLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada)

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, è inserito il seguente:

"4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

1.0.65

MUGNAI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada)

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, è inserito il seguente:

"4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate ai sensi del presente articolo spettano allo Stato e sono destinati alle finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."».

1.0.66

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 160, è inserito il seguente:

"4-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada accertate da qualsiasi organo di Polizia, anche locale, ai sensi del presente articolo, sono destinati allo Stato per le finalità indicate dall'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 almeno per l'80 per cento. I proventi così ottenuti sono utilizzati nelle regioni in cui le sanzioni amministrative sono elevate in proporzione alle corrispondenti entrate"».

1.0.67

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia di veicoli pesanti)

1. Al fine di rendere più sicura la effettuazione di manovre di retromarcia dei veicoli di grandi dimensioni a campo di visibilità posteriore limitato, è fatto obbligo di allestire i veicoli muniti di impianto di frenatura pneumatica o pneumoidraulica con un dispositivo ausiliario di frenatura destinato a provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo.

2. Il dispositivo di cui al comma 1 deve consistere in uno o più sensori ubicati nella parte posteriore del veicolo capaci di rilevare la presenza di un ostacolo, nonché di provocare, in modo istantaneo e automatico, l'arresto del veicolo, impedendo l'eventuale contatto».

1.0.70

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

*(Miglioramento dei servizi erogati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito un aumento delle tariffe applicabili per le operazioni di cui alla tabella allegata all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare su base annua, maggiori entrate pari a 45 milioni di euro. Dette maggiori entrate annue sono destinate, quanto a 15 milioni di euro all'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità e quanto a 30 milioni di euro al funzionamento ed allo sviluppo del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione delle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli stanziamenti di cui al presente comma.

2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal Centro Elaborazione Dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata l'ulteriore proroga del contratto vigente, per il tempo necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento, in relazione alla disponibilità finanziaria di cui al precedente comma».

1.0.71

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme finalizzate alla individuazione dei prodotti farmaceutici che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada)

1. La presente legge si applica a tutti i prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma che producono effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1.

Art. 1-ter.

(Modalità di applicazione)

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti di cui all'articolo 1 deve essere riportato un simbolo convenzionale di allarme che indichi l'idoneità del farmaco a produrre effetti negativi sullo stile e la qualità della guida degli utenti della strada.

2. Qualora le confezioni di prodotti di cui all'articolo 1 fossero troppo piccole per riportare il simbolo di cui al comma 1, il medesimo è riportato in un cartoncino pieghevole, inserito nella confezione, evitando di scrivere sulla piegatura del cartoncino medesimo.

Art. 1-quater.

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti di cui all'articolo 1 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro il 31 dicembre 2005.

2. La distribuzione dei prodotti indicati all'articolo 1 confezionati prima del 31 dicembre 2005 è consentita fino al 31 dicembre 2006.

Art. 1-quinquies.

(Sanzioni)

1. Qualora i prodotti di cui all'articolo 1 siano posti in commercio dopo il 31 dicembre 2006 senza l'indicazione del simbolo di cui all'articolo 2, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 10.000 a 25.000 euro.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

3. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della salute può sospendere l'autorizzazione all'immissione del prodotto fino al compiuto adempimento».

1.0.72

FABRIS FILIPPELLI RIGHETTI PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)

1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3. All'articolo 593 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

1.0.73

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni)

1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto a

pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona, che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma»».

1.0.74

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante)

1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato».

1.0.75

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali)

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche».

1.0.76

FABRIS FILIPPELLI RIGHETTI PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediate l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico)

1. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico».

1.0.77

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI, PEDRINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica)

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare espirata di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.

TABELLA A

Alcolemia gr/l	Sintomo	Descrizione
Min 0,3	Sobrietà	Nessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere
0,3/0,80	Euforia	Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell'olfatto e del gusto
0,90/1,20	Eccitazione	Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
1,00/2,00	Frastornamento	Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
1,60/2,70	Confusione	Disorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma.
2,50/3,70	Stordimento	Apatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di camminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo
3,50/4,50	Incapacità di parlare	Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltosa, possibile decesso
min 5,00	Morte	Conseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria

TABELLA B

MASCHI

Tipo di bevanda	Gradazione alcolica della bevanda	Peso corporeo espresso in Kg.						
		60	80	65	85	70	90	
	75							
Quantità in cm ³ di bevanda che determina il superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l								Birra normale
4%	683	739	796	853	910	967	1024	Birra doppio malto
7%	390	423	455	488	520	553	585	Vino da tavola
10%	273	296	319	341	364	387	410	Vino forte
13%	210	228	245	263	280	298	315	Aperitivi
18%	152	164	177	190	202	215	228	Liquori
25%	109	118	127	137	146	155	164	Superalcolici
40%	68	74	80	85	91	97	102	-

TABELLA C

FEMMINE

Tipo di bevanda	Gradazione alcolica della bevanda	Peso corporeo espresso in Kg.						
		50	70	55	75	0	80	
	65							
Quantità in cm ³ di bevanda che determina il superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l								Birra normale
4%	488	536	585	634	683	731	780	Birra doppio malto
7%	279	306	334	362	390	418	446	Vino da tavola
10%	195	215	234	254	273	293	312	Vino forte
13%	150	165	180	195	210	225	240	Aperitivi
18%	108	119	130	141	152	163	173	Liquori
25%	78	86	94	101	109	117	125	Superalcolici
40%	49	54	59	63	68	73	78	-

TABELLA D

Tabella litri/cm³

- 1 litro = 1000 cm³;
 3/4 litro = 750 cm³;
 1/2 litro = 500 cm³;
 1/8 litro = 125 cm³».

1.0.78

ZANDA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 1004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre

1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

1.0.79

ZANDA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne».

1.0.80

ZANDA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per favorire il rinnovo del parco dei veicoli adibiti a trasporto pubblico nelle aree urbane)

1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni per interventi destinati alla conversione dei veicoli adibiti a trasporto pubblico in veicoli a trazione elettrica o a metano è riconosciuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.0.81

ZANDA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la ricerca e lo sviluppo dell'uso dell'idrogeno)

1. Al fine di promuovere progetti di ricerca e di sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico prodotto dalle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo con dotazione complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri e le disposizioni, anche economiche, per la definizione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

1.0.82

ZANDA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano per autotrazione)

1. Al fine di incentivare un maggiore impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane indicate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle ulteriori aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla rete autostradale, i finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e per l'erogazione di incentivi ai cittadini e agli operatori di cui al decreto del Direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 2002 sono incrementati di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. I soggetti destinatari degli incentivi di cui al comma 1 sono:

- a) le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, anche integrativi e complementari;
- b) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità;
- c) le aziende o i singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza, servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i quantitativi e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

1.0.83

ZANDA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».

1.0.84

VERALDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«È abrogato il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni».

Conseguentemente il titolo del decreto-legge è così modificato:

«Misure urgenti in materia di guida dei veicoli, patente a punti e trasporto».

1.0.85

VERALDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abrogazione di disposizioni in materia di assistenza automobilistica)

1. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dal comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, disciplinante l'attività di consulenza ed assistenza automobilistica, e successive modificazioni; sono sopprese inoltre tutte le disposizioni che in detta legge e nella legge 4 gennaio 1994, n. 11, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l'autorizzazione definitiva all'esercizio della menzionata attività e per l'accesso all'esame di cui all'articolo 5 della predetta legge 264/1991 ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio.«

Conseguentemente il titolo del decreto-legge è così modificato:

«Misure urgenti in materia di guida dei veicoli, patente a punti e trasporto».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

342^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PICCIONI

indi del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1^o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PICCIONI (*FI*), relatore, rileva che il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo per fronteggiare i rischi connessi, sotto molteplici aspetti, alla possibile, prossima emergenza derivante dall'influenza aviaria: si tratta, come è noto, di una malattia virale, che si è recentemente manifestata anche nel continente europeo e la cui possibile diffusione impone l'adozione urgente di misure rigorose atte a intensificare in modo efficace il sistema dei controlli (sugli animali vivi e sugli alimenti) sia alle frontiere, sia all'interno del Paese. Tale fenomeno già in passato è stato affrontato dal legislatore italiano, date le possibili implicazioni negative oltre che sotto il profilo sanitario, anche per il comparto agricolo. In questo senso, si possono richiamare le varie disposizioni (inserite sia all'interno di leggi finanziarie, sia con decreti ministeriali), che avevano previsto stanziamenti e interventi sanitari per affrontare le possibili evoluzioni della malattia. Tuttavia, le proporzioni assunte dalla stessa in alcuni paesi dell'Europa orientale hanno ora richiesto di affrontare il problema con modalità decisamente più cogenti ed immediate.

La fase del controllo è pertanto da ritenersi un elemento essenziale nel complesso delle misure predisposte, le quali debbono altresì consentire di prevenire il rischio di una pandemia attraverso misure preventive di ordine sanitario (mediante la dotazione di una scorta nazionale e regionale di farmaci idonei).

Dalle richiamate esigenze discende la necessità di affrontare l'attuale emergenza nelle sue eventuali ripercussioni sul comparto dell'agricoltura e dell'allevamento, con particolare riferimento al settore avicolo. In tale direzione, il decreto-legge in esame prevede disposizioni per fare fronte agli effetti della situazione in atto anche sul comparto primario che ha subito ripercussioni economiche negative di rilievo.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 1, il quale, al fine di potenziare e razionalizzare gli strumenti di prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze zoonositarie, prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute del «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali», con il compito di definire e programmare obiettivi e strategie di controllo, avvalendosi dell'Unità centrale di crisi quale elemento fondamentale di raccordo con le analoghe strutture regionali e locali.

Il comma 2 prevede il coinvolgimento del Ministro delle politiche agricole e forestali nel determinare – con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole – le modalità di partecipazione alle attività del Centro e dell'Unità di crisi da parte delle strutture del MIPAF e degli enti di ricerca collegati al MIPAF.

Il comma 3 dispone l'istituzione presso il Ministero della salute del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, nel quale confluiscono la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, il Centro nazionale di cui al comma 1, nonché il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare. Al riguardo, appare opportuno notare come il citato Comitato sia stato istituito, a seguito dell'intesa del giugno 2004 tra il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome, presso il Ministero della salute ove è stato formalmente insediato a fine 2004.

Gli articoli 2 e 3 hanno ad oggetto misure connesse più specificamente agli aspetti sanitari dell'intervento legislativo, concernendo da un lato la necessità di assicurare una adeguata scorta di medicinali e farmaci antivirali, a livello statale e regionale, al fine di prevenire e affrontare il concreto rischio epidemico, e dall'altro, il potenziamento dell'organico del Comando Carabinieri per la tutela della salute, per rendere ancor più efficaci le attività di contrasto degli illeciti in materia sanitaria e alimentare.

L'articolo 4 dispone sulla copertura finanziaria dei precedenti articoli mentre particolare rilievo assume, quanto agli aspetti di competenza della Commissione, l'articolo 5, mediante il quale sono previsti interventi urgenti nel settore avicolo, che sta risentendo della progressiva evoluzione dell'epidemia di influenza aviaria nel mondo, che ha determinato un calo evidente di consumi di carne di pollame, valutato percentualmente in-

torno al 30 per cento, con effetti decisamente negativi su tutta la filiera. A questo scopo la disposizione in esame prevede interventi urgenti a sostegno del mercato, che si traducono nell'autorizzazione per l'AGEA ad acquistare carni congelate e altri prodotti per un quantitativo massimo di 17.000 tonnellate. Le modalità di acquisto debbono essere determinate dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto di natura non regolamentare.

Si apre il dibattito.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*) ritiene che il decreto-legge in esame, pur perseguendo finalità di prevenzione e di limitazione della diffusione della pandemia – certamente condivisibili – presenta numerosi aspetti critici. In linea generale, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la forte enfasi con la quale il Governo ed i mezzi di comunicazione hanno descritto il problema della eventuale pandemia è stata incentrata in particolar modo sull'esigenza di approntare in tempi rapidi un'adeguata profilassi vaccinale. Per contro, non sono state evidenziate allo stesso modo altre questioni a suo avviso egualmente rilevanti quali, in primo luogo, la crescente proliferazione di allevamenti di carattere intensivo, che moltiplicano il rischio di una diffusione delle malattie tra gli animali. In secondo luogo, ritiene che il problema della possibile diffusione del virus attraverso i flussi migratori non sia stato adeguatamente valutato e che, pertanto, non siano state adottate le necessarie precauzioni al riguardo.

Il tema degli allevamenti intensivi – prosegue la senatrice De Petris – assume particolare rilevanza non solo sotto il profilo delle condizioni di salute degli animali, ma altresì per il maggior rischio cui sono esposti i lavoratori all'interno delle strutture. A tale proposito, ricorda che il governo spagnolo ha recentemente predisposto ulteriori misure, in accordo con le aziende, per limitare la concentrazione degli animali all'interno delle aziende, prevedendo a tal fine l'erogazione di apposite forme di incentivazione.

Si sofferma poi sul problema della caccia, richiamando una recente circolare dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica rivolta ai ricercatori, che raccomanda misure di precauzione dettagliate per coloro che entrino in contatto con uccelli migratori al fine di prevenire il contagio: è davvero singolare – a suo avviso – che non vengano emanate norme specifiche anche per l'attività venatoria, tenuto conto della rilevante dimensione del fenomeno, che conduce ogni anno centinaia di cacciatori verso i paesi più a rischio dell'Est europeo. A tale riguardo, preannuncia di voler richiedere una sospensione cautelativa della stagione venatoria.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sul tema del ripopolamento e sui connessi movimenti di fauna selvatica a rischio, a causa della crescente concorrenza degli allevamenti dell'Est europeo, esprimendo preoccupazione al riguardo.

Si sofferma quindi nuovamente sulle questioni inerenti alle misure di profilassi vaccinale, esprimendo forti perplessità: poiché infatti non è ancora disponibile un vaccino specifico dell'attuale pandemia dell'influenza aviaria, l'introduzione di disposizioni in materia nel decreto-legge in esame volte ad assicurare un'adeguata scorta di medicinali e farmaci antivirali, a livello statale e regionale, appare fortemente discutibile. Sarebbe invece necessario, a suo avviso, potenziare i servizi pubblici di prevenzione e cura e fornire adeguate risorse umane e finanziarie ai centri regionali specializzati, operanti in condizioni di biosicurezza. A tale riguardo, valuta peraltro positivamente l'istituzione prevista nel decreto-legge del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, che potrebbe costituire un primo passo in tale direzione, qualora esso venga gestito con criteri diversi da quelli adottati nella precedente emergenza della cosiddetta lingua blu.

Il senatore PIATTI (*DS-U*), dopo aver preannunciato sin d'ora l'intenzione da parte del suo Gruppo di formulare alcune proposte migliorative nel corso dell'esame in Assemblea, richiama i dati forniti dal sottosegretario Dozzo nella recente audizione svoltasi in Commissione sui temi dell'influenza aviaria, dalla quale è emerso che le carni avicole italiane sono sostanzialmente sicure, grazie anche all'elevato tasso di approvvigionamento, che rende il Paese pressoché autosufficiente. Ritiene tuttavia che il problema dell'influenza aviaria risulti comunque di particolare delicatezza e che non vada in alcun modo sottovalutato.

Si sofferma quindi sul contenuto del decreto-legge riguardo al quale, pur apprezzando le disposizioni in tema di controlli e di informazione, esprime forti perplessità per l'introduzione di una serie di strutture e di centri di controllo che, a suo avviso, determinano un appesantimento burocratico, senza individuare al contempo precisi centri di imputazione di responsabilità. Nel sottolineare la necessità di non incorrere nuovamente nelle disfunzioni che hanno caratterizzato la lotta contro la BSE, auspica l'introduzione di alcune modifiche, volte ad attribuire le responsabilità dell'attività a soggetti ben definiti, muniti dei necessari poteri di coordinamento.

Nel condividere inoltre le perplessità manifestate dalla senatrice De Petris sull'accumulo delle scorte vaccinali, si sofferma quindi sulle rimanenti disposizioni del provvedimento in titolo: in particolare, ritiene opportuno rivedere parzialmente gli aspetti del decreto-legge che attengono ai movimenti di animali transnazionali, introducendo inoltre forme di controllo per l'attività di caccia e per il ripopolamento degli allevamenti.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), ricordato preliminarmente il rapido incremento degli allevamenti avicoli, sottolinea fortemente la necessità di adottare misure di carattere maggiormente strutturale, in quanto, a suo avviso, il principale limite degli interventi adottati consiste proprio nel loro carattere provvisorio ed emergenziale. Ritiene infatti impossibile arrestare in modo efficace la rapida diffusione delle pandemie senza l'ado-

zione di misure igienico-sanitarie e di tutela della salute degli animali sufficientemente stabili e precise. Al riguardo, nel richiamare il dibattito svoltosi in ordine alle condizioni di vita degli animali negli allevamenti, ritiene insufficiente garantire a ciascun esemplare una superficie più ampia di spazio vitale senza riorganizzarne, al contempo, le condizioni di vita complessive.

Esprime inoltre alcune perplessità in ordine alle misure risarcitorie previste nel decreto-legge che ritiene eccessivamente squilibrate a favore dei commercianti, a detrimento dei produttori.

Il senatore AGONI (*LP*), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Murineddu circa la necessità di una disciplina più equilibrata per le misure risarcitorie, richiama l'intervento della senatrice De Petris, precisando che l'enfasi con la quale è stato rappresentato il problema della pandemia non è da attribuirsi a scelte del Governo o dei mezzi di comunicazione, ma costituisce la naturale conseguenza di una situazione di oggettiva gravità.

Con riguardo alle tecniche di allevamento, fa presente che gli allevamenti italiani, che certamente sono per la maggior parte di carattere intensivo, sono comunque seguiti con particolare cura sia dagli allevatori che dai centri di controllo preposti. A suo avviso, si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre alcune misure restrittive nei confronti degli animali allevati secondo *standard* qualitativi e di sicurezza non conformi a quelli nazionali.

Ritiene poi necessario non sovrapporre il fenomeno della BSE a quello dell'influenza aviaria, in quanto, nel primo caso, il morbo è stato determinato da scorrette pratiche di allevamento e di alimentazione, ed ha riguardato animali la cui movimentazione poteva in ogni caso essere efficacemente contenuta. L'influenza aviaria, d'altro conto, ha riguardato anche gli uccelli migratori per i quali non sussiste la possibilità di adottare tecniche di controllo realmente efficaci.

Lamenta infine il fatto che nelle notizie riportate dai mezzi di comunicazione sul problema dell'influenza aviaria non è stato sufficientemente evidenziato il fatto che la cottura degli animali elimina ogni pericolosità dei medesimi.

Il senatore VICINI (*DS-U*), rilevata preliminarmente la gravità del problema dell'influenza aviaria, che trascende gli aspetti meramente economici, ritiene che il decreto-legge in esame, pur contenendo misure in linea generale condivisibili, risulti caratterizzato da un'impostazione eccessivamente emergenziale. In particolare, esprime forti perplessità per alcune disposizioni di carattere ordinamentale, che ritiene fortemente inadeguate. A suo avviso, infatti, non è attraverso un ulteriore ed acritico incremento della burocrazia e delle relative strutture che si potrà efficacemente risolvere il problema della pandemia. Occorrerebbe invece – prosegue l'oratore – adottare in tempi rapidi adeguate politiche di riorganizzazione, al di fuori dell'ottica puramente emergenziale, che ha caratterizzato i provve-

dimenti adottati negli ultimi anni per introdurre profonde riforme strutturali, che possano consentire un effettivo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle strutture già operanti.

Dichiara inoltre di condividere le considerazioni svolte dai senatori Murineddu ed Agoni in ordine alle disposizioni risarcitorie, sottolineando la necessità di un'impostazione maggiormente equilibrata e più sensibile alle esigenze del comparto produttivo.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*), richiamati i dati assicuranti forniti dal sottosegretario Dozzo nel corso della recente audizione sui problemi connessi all'influenza aviaria, che hanno evidenziato l'elevato tasso di autoapprovvigionamento del settore avicolo nazionale, ritiene tuttavia opportuno valutare con attenzione i rischi connessi ad una possibile diffusione della pandemia in Italia.

Dichiara poi di condividere le considerazioni svolte sulla necessità di diversificare le misure di emergenza da quelle strutturali, nonché sull'esigenza di un maggiore coordinamento tra le strutture competenti ad assicurare il necessario rispetto di adeguati *standard* igienico-sanitari.

Dopo essersi soffermato sul rischio di contagio al quale sono esposti anche i lavoratori degli allevamenti avicoli, sottolinea l'esigenza di adottare efficaci campagne di informazione ai consumatori: in particolare ritiene essenziale precisare il carattere estremamente sicuro delle carni avicole nazionali.

Nel dichiarare di condividere, nella sostanza, il complesso delle misure previste nel decreto-legge, nonostante il loro carattere provvisorio ed emergenziale, preannuncia sin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

284^a Seduta*Presidenza del Presidente***PONTONE***La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento; Mariani Paola; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Conte Gianfranco ed altri; Didoné e Polledri

(405) MAGNALBÒ. – *Istituzione del marchio Made in Italy per la tutela della qualità delle calzature italiane*

(1404) STANISCI. – *Istituzione del marchio «made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti del settore tessile e dell'abbigliamento, delle cravatte e delle calzature italiane*

(1595) GUERZONI. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per i capi del tessile e dell'abbigliamento prodotti interamente in Italia*

(1646) BASTIANONI. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

(1736) CURTO. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità dei prodotti italiani*

(2698) GRECO ed altri. – *Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità delle calzature e dei prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione*

(3278) MAGNALBÒ. – *Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili*

- e petizioni nn. 735 e 1023 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il presidente PONTONE, dopo aver espresso la propria soddisfazione per l'andamento delle audizioni informali che l'Ufficio di Presidenza, in-

tegrato dai rappresentanti dei Gruppi, sta svolgendo sui temi oggetto dei disegni di legge in titolo, propone di istituire un comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato dei disegni di legge. In tal modo, la Commissione potrà riprendere l'esame, dopo la sessione di bilancio, avendo a base un testo che tenga già conto degli approfondimenti e delle valutazioni assunte nel corso delle audizioni. Propone, altresì, che il comitato ristretto sia composto dal Relatore, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE prende quindi atto che, limitatamente ai Gruppi parlamentari presenti nella seduta odierna, sono designati a far parte del comitato ristretto i senatori Garraffa, D'Ippolito, Bastianoni e Mugnai.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

293^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI ricapitola brevemente il previsto ordine dei lavori relativo all'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio, nonché all'esame in sede referente del disegno di legge n. 3616, di conversione del decreto legge riguardante l'influenza aviaria, osservando come esso sia consequenziale alla necessità di tenere conto del termine per la presentazione dei rapporti alla Commissione bilancio (posto al 17 ottobre) e della calendarizzazione dell'esame in Assemblea del disegno di legge di conversione (il cui inizio è previsto il 19 ottobre).

Prende la parola il senatore MASCIONI (*DS-U*), osservando come la programmazione dei lavori non possa prescindere dagli aspetti di merito caratterizzanti i singoli provvedimenti, rispetto ai quali possono anche presentarsi divergenze da parte delle diverse forze politiche. In particolare, rileva l'inopportunità di qualsiasi programmazione suscettibile di comprimere eccessivamente i tempi necessari allo svolgimento di un dibattito sufficientemente approfondito sui documenti di bilancio.

Il presidente TOMASSINI, nel riconoscere la rilevanza delle questioni poste dal senatore Mascioni, ritiene che sussistano le condizioni sufficienti allo svolgimento di un esame approfondito, per il quale è oltretutto possibile prevedere la convocazione di ulteriori sedute.

In risposta ad un intervento del senatore FALOMI (*Misto-Cant*), che ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di pervenire in tempi

brevi all'approvazione del disegno di legge concernente gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, attualmente in discussione presso la Commissione, il PRESIDENTE avverte che si potrà procedere nel senso auspicato dall'unanimità dei Gruppi non appena saranno disponibili tutti i prescritti pareri.

IN SEDE REFERENTE

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1^o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente TOMASSINI propone di porre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di domani, mercoledì 12 ottobre.

La Commissione conviene.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) rileva come effettivamente sussista il rischio del verificarsi di una pandemia, così che risulta necessario che il sistema sanitario italiano confermi, anche rispetto al problema dell'influenza aviaria, la propria capacità di fornire risposte adeguate ad ogni situazione di potenziale emergenza per la salute pubblica, come dimostrato più volte in passato e, recentemente, in relazione al caso della SARS. Ritiene tuttavia di esprimere alcune perplessità in riferimento al contenuto del decreto-legge n. 202. In particolare, si sofferma criticamente sulla tendenza, che informa il decreto-legge in esame, alla creazione di specifiche strutture dedicate a particolari problematiche ed all'ampliamento di quelle già esistenti, anziché ricorrere ad un approccio diverso, consistente nella razionalizzazione e nella valorizzazione delle risorse già disponibili. Indica specificamente quale espressione di detta tendenza la scelta di istituire il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti e del Centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali, di cui è prevista la confluenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 202, nell'assetto organizzativo del menzionato Dipartimento. Lo stesso articolo 1 prevede inoltre l'ampliamento dell'organico del Ministero della salute, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro con contratti a tempo determinato. Seguendo la medesima logica, l'articolo 3 dispone un massiccio potenziamento dell'organico del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Per quanto riguarda la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, considera inopportuna l'opzione di prevedere una sottrazione di risorse a

danno degli enti locali; preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti volti alla previsione di fonti di copertura alternative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3603) Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volontè ed altri; Castellani ed altri

(2970) Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, approvato dalla Camera dei deputati

(3431) Luigi CARUSO. – Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV

– e petizione n. 5 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3603. Assorbimento dei disegni di legge nn. 2970 e 3431 e della petizione n. 5)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente TOMASSINI comunica che sono pervenuti alla Commissione tutti i prescritti pareri relativi al disegno di legge n. 3603, già assunto quale testo base. Avverte quindi che, come preannunciato nella seduta del 4 ottobre scorso è stato presentato, da parte del senatore Meduri, l'ordine del giorno 0/3603/1/12^a, che viene dato per illustrato.

Aggiunge la propria firma all'ordine del giorno 0/3603/1/12^a il senatore ULIVI (AN).

La relatrice BOLDI (LP), ritenendo di interpretare anche il sentimento dell'intera Commissione, si esprime favorevolmente circa l'ordine del giorno presentato.

Il sottosegretario CURSI accoglie l'ordine del giorno 0/3603/1/12^a.

Previa verifica del numero legale vengono successivamente posti in votazione separatamente gli articoli 1,2,3,4 e 5 che, con il parere favorevole della relatrice Boldi e del rappresentante del GOVERNO, risultano approvati.

Viene quindi posto in votazione il disegno di legge n. 3603 nel suo complesso, che con il parere favorevole della relatrice Boldi e del rappresentante del GOVERNO, risulta approvato all'unanimità. Risultano per-

tanto assorbiti i disegni di legge nn. 2970 e 3431, nonché la petizione n. 5 ad essi attinente.

Interviene infine brevemente il sottosegretario CURSI, esprimendo il proprio ringraziamento a tutti i Gruppi per l'atteggiamento positivo e costruttivo dimostrato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3603**

0/3603/1/12^a

MEDURI

La 12^a Commissione permanente del Senato, al termine della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3603, 2970, 3431 e della petizione n. 5 ad essi attinente, ritenuto che:

l'articolo 3 della legge n. 25 febbraio 1992, n. 210, aveva previsto un termine triennale dalla data della sua entrata in vigore per la presentazione delle domande di indennizzo per danni da vaccinazione obbligatoria;

il legislatore non aveva contestualmente previsto, né attuato alcuna forma di pubblicità per consentire ai cittadini danneggiati da vaccinazione, molti dei quali cerebrolesi, l'effettiva conoscibilità della legge e quindi l'accesso alla procedura di indennizzo;

la Camera dei deputati aveva approvato la proposta di legge A.C. 1145, poi trasmessa al Senato ed assegnata alla Commissione Igiene e Sanità (A.S. 2970);

considerata inoltre la necessità di consentire a tutti i cittadini che a causa dell'ottemperanza all'obbligo di vaccinazione abbiano riportato lesioni all'integrità psico-fisica, l'accesso all'indennizzo,

impegna il Governo

ad individuare nel prossimo disegno di legge finanziaria le risorse economiche necessarie per la concessione dei benefici della legge n. 210 del 1992 anche ai soggetti danneggiati, minori, cerebrolesi o invalidi a causa di vaccinazione, che non abbiano potuto presentare domanda di indennizzo nel triennio successivo all'entrata in vigore della suddetta legge.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Comunicazioni del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, comunica che, per il gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, l'onorevole Silvana Pisa ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte l'onorevole Piero Ruzzante, cui porge il benvenuto.

La Commissione prende atto.

Comunica, altresì, che è pervenuta dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la prima relazione semestrale sull'attività svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei diritti dei minori.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

Audizione del dottor Antonio Bianchi, Presidente della Federazione delle Associazioni di Volontariato italiano in Bielorussia (AVIB), e del dottor Geo Bosini, Rappresentante dell'Associazione «Stella Cometa», in materia di soggiorni temporanei da Chernobyl

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del dottor Antonio Bianchi, Presidente della Federazione delle Associazioni di Volontariato italiano in Bielorussia (AVIB), e del dottor Geo Bosini, Rappresentante dell'Associazione «Stella Cometa», in materia di soggiorni temporanei da Chernobyl. È presente, inoltre, il Vicepresidente della Federazione delle Associazioni di Volontariato italiano in Bielorussia, dottor Antonio Corvino.

Svolgono un'ampia relazione il dottor Antonio CORVINO, *Vicepresidente della Federazione delle Associazioni di Volontariato italiano in Bielorussia*, il dottor Antonio BIANCHI, *Presidente della Federazione delle Associazioni di Volontariato italiano in Bielorussia (AVIB)*, e il dottor Geo BOSINI, *Rappresentante dell'Associazione «Stella Cometa»*.

Seguono interventi dei deputati Marida BOLOGNESI (*DS-U*), Piero RUZZANTE (*DS-U*), Carla MAZZUCA (*Misto*) e Tiziana VALPIANA (*RC*).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio Bianchi, il dottor Antonio Corvino, il dottor Geo Bosini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:
Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 5 ottobre 2005, ha deliberato di prorogare alla data del 30 novembre 2005, con le medesime modalità, gli incarichi di consulenza attualmente in essere, ad eccezione di quelli della dottoressa Claudia Mastrantoni, del professor Pierluigi Pollini, del dottor Flavio Felice, del professor Piero Melograni, del professor Fabio Roversi Monaco e del dottor Giuseppe Tommasino. Nella medesima riunione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì deliberato che la collaborazione, attualmente a tempo parziale, della dottoressa Grazia Pagnotta, sia trasformata in collaborazione a tempo pieno retribuito.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito, con regime riservato, la seguente documentazione:

– da parte delle Procure militari di Bari, La Spezia, Roma, Padova, Palermo, Torino, Verona, documentazione relativa alla ricognizione dei procedimenti instaurati a seguito della trasmissione dei fascicoli oggetto dell'inchiesta parlamentare;

– dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna, nota del 5 settembre 2005.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica infine che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 5 ottobre 2005, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: doc. 10/32, doc. 25/1, da pagina 809 a pagina 816.

La Commissione prende atto.

Audizione del dottor Nicola Marvulli, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Presidente del Consiglio della Magistratura Militare

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Nicola MARVULLI, *Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, Presidente del consiglio della magistratura militare*, riferisce sui temi oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Intervengono a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, Flavio TANZILLI, *presidente*, il senatore Walter VITALI (DS-U), il deputato Enzo RAISI (AN), il senatore Piero PELLICINI (AN) e il deputato Carlo CARLI (DS-U), ai quali risponde Nicola MARVULLI, *Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, Presidente del consiglio della magistratura militare*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Nicola Marvulli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, in sede di audizione: in rappresentanza dell'AGCI-Abitazione, il sig. Nicola Ascalone, responsabile tecnico; in rappresentanza della CGIL-FILLEA, la sig.a Mara Nardini, segretario nazionale; in rappresentanza della CISL-FILCA, il sig. Franco Turri, segretario nazionale; in rappresentanza dell'UGL-Federazione Nazionale Costruzioni, il sig. Umberto Pileggi, segretario provinciale; in rappresentanza dell'UIL-Fe.-N.E.A.L., il sig. Francesco Gullo, segretario nazionale.

La seduta inizia alle ore 10.

Audizione delle organizzazioni AGCI-Abitazione, CGIL-FILLEA, CISL-FILCA, UGL-Federazione Nazionale Costruzioni, UIL-Fe.N.E.A.L.

Il presidente TOFANI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e dà loro la parola.

Riferiscono sui temi in oggetto: in rappresentanza dell'UIL-Fe.-N.E.A.L., il sig. GULLO, segretario nazionale, il quale consegna altresì una nota unitaria delle organizzazioni CGIL-FILLEA, CISL-FILCA ed UIL-Fe.N.E.A.L.; in rappresentanza della CGIL-FILLEA, la sig.a NARDINI, segretario nazionale.

Interviene quindi per porre domande e formulare considerazioni il senatore PIZZINATO.

Riferisce successivamente sui temi oggetto dell'audizione, in rappresentanza dell'AGCI-Abitazione, il sig. ASCALONE, responsabile tecnico.

La sig.a NARDINI chiede chiarimenti sulle modalità di risposta ai quesiti sollevati.

In merito a tale domanda procedurale, il PRESIDENTE propone che, considerati anche i tempi ristretti a disposizione, le risposte dei soggetti auditi possano essere trasmesse per iscritto alla Commissione.

La Commissione conviene.

Interviene successivamente per porre domande e formulare considerazioni il senatore CURTO.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOFANI comunica che, in conformità alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la prossima seduta della Commissione è convocata per le ore 14 di mercoledì 19 ottobre, per lo svolgimento di audizioni sulle problematiche (di competenza della Commissione) concernenti i lavori sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

La seduta termina alle ore 10,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

255^a Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14.

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1^o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (*LP*), richiamando le considerazioni già svolte in sede di esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, ricorda che le sue disposizioni sono riconducibili in parte alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», nonché «profilassi internazionale», che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) e *q*) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e in parte a principi fondamentali in materia di «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, a norma del medesimo articolo 117, comma terzo. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3475) Deputato RAMPONI. – Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione su emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra l'emendamento 1.0.1 riferito al disegno di legge in titolo, che non presenta, a suo avviso, profili problematici di carattere costituzionale e sul quale propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/92/CE che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas ed energia elettrica (n. 533)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore STIFFONI (*LP*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si intende porre fine alle discrasie esistenti sul mercato degli acquisti di gas e di energia elettrica. Ricorda che in precedenza il regime IVA gravante sugli acquisti dei beni indicati era differente a seconda del Paese ove veniva effettuata la transazione, verificandosi inoltre, in alcuni casi, ipotesi di doppia imposizione. Con il recepimento della direttiva comunitaria 77/388/CEE tale evenienza viene scongiurata e, nel caso in cui l'acquirente sia soggetto passivo ai fini IVA, la tassazione delle operazioni avviene mediante il meccanismo del *reverse charge*: in tal modo, tra l'altro, il debitore di imposta è individuato nel cessionario o committente, il quale, al fine di determinare l'imposta dovuta, è tenuto a emettere autofattura, oppure a integrare, con l'indicazione dell'imposta, la fattura ricevuta. Vengono poi regolate fiscalmente le cessioni di gas avvenute nel territorio italiano, o da operatori nazionali in ambito comunitario.

Osserva che, a suo avviso, appaiono pienamente rispettati i principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (legge comunitaria 2004), e che le disposizioni in esame sono riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione; in conclusione, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (n. 538)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (*LP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si provvede a riordinare e razionalizzare le strutture e gli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 1 marzo 2005, n. 35. L'intervento mira al riordino della Consulta generale per l'autotrasporto, del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e dei suoi organi periferici, anche al fine di favorire una maggiore competitività delle imprese italiane che operano nel settore.

Segnala, peraltro, che a fronte di una regolamentazione per l'autotrasporto, come quella opportunamente prevista nello schema di decreto legislativo in esame, si registra una carenza di controlli per gli autoveicoli stranieri, in particolare per quelli provenienti da Paesi dell'Est, per i quali non vi è a suo avviso alcuna garanzia in termini di sicurezza, mentre si verificano gravi squilibri nel mercato italiano.

Ricorda che le disposizioni contenute nell'atto numero 538 in esame sono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, nonché in parte alla materia «professioni» che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni; propone, in conclusione, di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo con i seguenti rilievi:

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di demandare alle regioni – in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero alla singola regione interessata, a seconda delle ipotesi – la designazione di componenti di organi nominati in rappresentanza delle regioni, come ad esempio previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera e), e 11, comma 1, dello schema di decreto legislativo in titolo;

– all'articolo 5, comma 2, può essere ritenuto opportuno – in termini di congruità del testo – specificare con quale atto e in applicazione di quali criteri i rappresentanti delle parti economiche possano essere chiamati a far parte della Consulta, chiarendo, in particolare se ad essi viene riconosciuto diritto di voto, come specificamente previsto per i soggetti di cui al successivo comma 3.

Il sottosegretario GAGLIARDI dichiara di condividere la proposta formulata dal relatore segnalando, in particolare, l'opportunità che a designare i rappresentanti delle regioni di cui all'articolo 10 sia la Conferenza Stato-Regioni, mentre per la nomina del rappresentante di cui all'articolo 11 tale potere di designazione dovrebbe spettare alla singola regione interessata.

Il relatore STIFFONI (*LP*) concorda con la precisazione del rappresentante del Governo.

La Sottocommissione infine concorda con la proposta formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale (n. 539)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore MALAN (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente riconducibili alla materia «grandi reti di trasporto», che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostantivo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

– il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per il contenuto che esso è chiamato ad avere – alla luce delle numerose norme dello schema di decreto legislativo in esame – e per le finalità attuative che è chiamato a svolgere dallo stesso articolo 4, comma 1, dovrebbe essere più opportunamente adottato con decreto del Ministro;

– all'articolo 3, comma 5, la previsione secondo cui l'autorizzazione «può essere denegata» dovrebbe essere coordinata con quanto sancito dal precedente comma 2, a norma del quale il soddisfacimento dei requisiti ivi indicati è condizione inderogabile per ottenere l'autorizzazione stessa;

– l'articolo 5, comma 1, lettera *a*) potrebbe essere ragionevolmente integrato con il richiamo anche alla sussistenza del requisito di cui alla lettera *g*) dell'articolo 3, comma 2, anche alla luce del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), n. 2) della legge 1º marzo 2005, n. 32, a norma del quale il legislatore delegato nell'esercizio della delega deve prevedere l'introduzione di parametri intesi ad elevare gli *standard* di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

– all'articolo 5, comma 5, si invita a valutare l'opportunità di integrare la disposizione stessa con l'individuazione di criteri per l'aggiornamento dei contributi in questione.

La Sottocommissione con la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

166^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOREA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3623) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 8^a Commissione:

(3596) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti: parere di nulla osta con osservazioni;

alla 14^a Commissione:

Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2005 (COM (2005) 15 definitivo) (n. 11): parere favorevole;

Programma operativo del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2005 presentato dalle Presidenze del Lussemburgo e del Regno Unito (n. 12): parere favorevole.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

52^a Seduta

Presidenza del Presidente
GUBERT

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 12^a Commissione:

(3616) Conversione in legge del decreto-legge 1^o ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

516^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3623) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al comma 4 dell'articolo 1, capoverso articolo 1-*octies*, comma 4, del disegno di legge in esame, occorre acquisire conferma che all'istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive possa farsi fronte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo la condizione inserita presso l'altro ramo del Parlamento. A tal fine, occorre chiarire quale sia l'organismo già operante con compiti analoghi presso il Ministero dell'interno del quale l'Osservatorio dovrebbe prendere il posto, secondo quanto affermato dalla relazione tecnico-normativa del provvedimento, tenuto conto che la norma nulla prevede al riguardo. In merito al comma 5 del medesimo capoverso articolo 1-*octies*, occorre acquisire conferma che gli oneri derivanti dalle iniziative da svolgere presso le scuole, ai fini della prevenzione della violenza nelle attività sportive, possano trovare copertura nell'ambito delle risorse del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento per l'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997. Relativamente poi all'istituzione ed al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico di cui al medesimo comma 5 del capoverso articolo 1-*octies*, come per l'Osservatorio dianzi citato, appare necessario verificare che ai relativi oneri possa farsi fronte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente (in base alla condizione inserita presso la Camera dei deputati), atteso anche il silenzio della relazione tecnico-

normativa sul punto. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare in merito agli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto degli elementi di informazione e documentazione disponibili, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

– che all’istituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive di cui al comma 4 dell’articolo 1, capoverso articolo 1-*octies*, comma 4, possa farsi fronte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, facendosi ricorso a strutture già esistenti che svolgono compiti analoghi;

– che le iniziative nelle scuole di cui al comma 5 del medesimo capoverso articolo 1-*octies*, finalizzate alla prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, possano rientrare nelle attività di arricchimento e valorizzazione dell’offerta formativa e quindi trovare copertura nelle risorse stanziare nell’apposito fondo di cui alla legge n. 440 del 1997;

– che agli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico-scientifico previsto dal medesimo comma 5 del capoverso articolo 1-*octies*, possa farsi fronte nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di funzioni ricomprese nelle attività ordinariamente già svolte ai fini della valutazione dell’offerta formativa delle scuole.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta.».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) preannuncia l’astensione della propria parte politica sulla proposta del Presidente, ritenendo meritevoli di ulteriore approfondimento i profili finanziari evidenziati dal relatore.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3603) Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Volonté ed altri; Castellani ed altri

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre scorso.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), ricordando come sin dalla precedente seduta l'opposizione abbia richiesto alcuni chiarimenti soltanto al fine di verificare i profili finanziari del provvedimento in modo tale che fosse assicurata una chiara interpretazione delle relative norme, sottolinea che sarebbe auspicabile una sollecita espressione del prescritto parere, data la notevole rilevanza sociale del provvedimento in titolo.

Il presidente AZZOLLINI conferma che il contributo offerto da tutti i senatori della Commissione intervenuti nel dibattito è stato sempre rivolto alla soluzione dei profili problematici dal punto di vista finanziario, anche al fine di consentire di pervenire ad una definitiva approvazione del provvedimento, possibilmente prima della conclusione dell'*iter* della legge finanziaria.

Tenuto anche conto dell'avviso favorevole del Governo, confermato nella documentazione trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, propone infine di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– la quantificazione dell'onere dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, tiene conto anche dell'integrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 2, della legge n. 210 del 1992;

– la rivalutazione annuale dell'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 4; trova adeguata capienza nella copertura di cui all'articolo 5;

– la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 5, comma 2, risulta applicabile alla previsione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo, posto che, in casi di particolare necessità ed urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'articolo 1, comma 9, della legge n. 311 del 2004 prevede comunque la possibilità di utilizzare il fondo per le spese obbligatorie e d'ordine anche oltre il limite ivi richiamato;

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la misura complessiva dell'indennizzo non vari, anche nel caso di ripartizione tra più beneficiari previsto all'articolo 1, comma 2 e che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 restino confermati, in quanto già considerati nelle relative finalizzazioni, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2006 e che gli oneri a partire dall'anno 2006 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2006-2008.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3186-B) *Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 5 ottobre scorso.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, che richiama le implicazioni finanziarie evidenziate dal relatore nella precedente seduta, la Sottocommissione delibera di esprimersi, per i profili di competenza, nel senso che il provvedimento è suscettibile di determinare variazioni di spese nel bilancio dello Stato per gli anni 2006 e successivi.

(3584) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che, come indicato dalla relazione tecnica al disegno di legge in esame, dall'attuazione dello stesso non derivano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate per il bilancio dello Stato. In particolare, poiché la stessa relazione tecnica ricorda che tutte le spese dell'Unione europea sono finanziate sul bilancio comunitario, alimentato in parte da risorse proprie, in parte da trasferimenti di risorse nazionali, ritiene opportuno ottenere conferma che gli eventuali effetti finanziari associati al provvedimento in esame non incidano sul contributo italiano al bilancio comunitario già definito a legislazione vigente, sulla base del quadro finanziario pluriennale approvato all'unanimità da tutti gli Stati membri.

Il presidente AZZOLLINI conferma che dalla documentazione trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze risulta che non vi sono oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato connessi all'attuazione del provvedimento in titolo e che le spese relative agli interventi in questione sono sostenute dal bilancio comunitario sulla base del quadro finanziario pluriennale 2007-2009 già approvato.

La Sottocommissione, su proposta del RELATORE, conviene infine di esprimere parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2005

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3369) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. – Modifiche allo Statuto della Regione siciliana: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n. 540): osservazioni favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite della Camera dei deputati

**(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio affari generali e relazioni esterne del 3 ottobre 2005 e in vista del Consiglio europeo informale del 27-28 ottobre 2005.

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

**V Commissione (Bilancio)
della Camera dei deputati**

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 8,30, 14 e 20,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2006-2008.

ORE 8,30

– Audizione dei rappresentanti dell'UPI e dell'UNCCEM.

- Audizione dei rappresentanti della CIDA.
- Audizione dei rappresentanti della Confservizi.
- Audizione dei rappresentanti di UGL, CISAL, SIN.PA., USAE e CONFISAL.

ORE 14

- Audizione dei rappresentanti dell'ABI.
- Audizione dei rappresentanti dell'Assogestioni.

ORE 20,15

- Audizione dei rappresentanti dell'ANCI.
 - Audizione dei rappresentanti della CONFAPI.
 - Audizione dei rappresentanti della Confcooperative e della Lega delle cooperative.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 2).
 - Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006 (Tab. 8).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 16 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
 - Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006 (Tab. 5).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
 - Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006 (Tab. 6).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
 - Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2006 (Tab. 12).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 10 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento» (n. 530).
 - Schema di decreto legislativo concernente: «Norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 535).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 10 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2006 (Tab. 1).
- Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (Tab. 2).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
- Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2006 (Tab. 7).
- Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006 (Tab. 14).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 8,30, 15 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti (3596).
- CHIRILLI ed altri. – Modifica all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente a punti (2534).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
- Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (Tab. 10).
- Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2006 (Tab. 11).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno (n. 157).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
- Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 (Tab. 13).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
 - Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 (Tab. 3).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
- Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2006 (Tab. 4).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
- Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006 (Tab. 15).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale: audizione di persone esperte su tematiche attinenti alla materia in esame.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 2).
 - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 9).
 - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 10).
 - Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 14).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614).
 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tab. 2).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (3613).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (A.S. 3613).
- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (A.S. 3614).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.S. 3617).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 9,30

Elezione del Presidente della Commissione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 20,30

- I. Determinazioni in ordine al regime di pubblicità di documenti e resoconti stenografici della Commissione.
- II. Seguito dell'esame e votazione del documento sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 14

- Audizione del maggiore Roberto Masi, comandante del Reparto operativo di tutela dell'ambiente, e del sottotenente Edmundo Paesani, comandante Sezione inquinamento da sostanze radioattive.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 13,30

Seguito dell'audizione del dottor Ferdinando Imposimato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 20,15

– Seguito dell'audizione del dottor Giovanni Di Blasi, magistrato militare in quiescenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Mercoledì 12 ottobre 2005, ore 14

Audizione del Direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ingegner Giorgio Cesari.